

Z.E.

ORDINE UPGRADE BATTERIA



RENAULT
Passion for life

Proposta

CLIENTE

Cognome
Nome:
Telefono:
C.F. / P. I
Indirizzo:
E-mail:

RIPARATORE

Riparatore:
Indirizzo:
Città:
P. IVA:
E-Mail:
Telefono:

CARATTERISTICHE VEICOLO DA MODIFICARE

Marca: RENAULT
Data immatricolazione:
Chilometraggio:
N° batteria attuale (B

Modello/
N° telaio:
Targa:

DETTAGLIO INTERVENTO

- Smontaggio batteria d'origine e ritiro della stessa ove previsto
- Montaggio batteria Z.E. 40
- Acquisto batteria Z.E. 40 (solo in caso di formula «Batteria di proprietà»)
- Controlli e test veicolo
- Procedure amministrative e di omologazione

Non sono inclusi il veicolo di sostituzione per la durata dell'intervento e la riparazione della batteria d'origine.

DATA PREVISTA FINE INTERVENTO

...../...../.....

ATTUALE FORMULA COMMERCIALE

Locazione della batteria

Batteria di proprietà

NUOVA FORMULA COMMERCIALE

Locazione della batteria* (con restituzione della precedente batteria 22 kWh)

Batteria di proprietà (con restituzione della precedente batteria 22 kWh)

Batteria di proprietà (senza restituzione della precedente batteria 22 kWh)

COSTO INTERVENTO

Caparra confirmatoria

Saldo

Prezzo Totale (IVA INCLUSA)

Il prezzo totale comprende i costi di manodopera, di test e le spese amministrative legate all'operazione di sostituzione della batteria, nonché i costi per l'acquisto della batteria laddove la scelta del cliente sia la formula "Batteria di proprietà". Non comprende il veicolo di sostituzione per la durata dell'intervento. Per la formula "Locazione della batteria" non sono altresì compresi nel prezzo dell'intervento: eventuali costi di ripristino dovuti alla riparazione della batteria d'origine e le spese contrattuali con il locatore inerenti il conguaglio chilometrico di fine contratto locazione batteria. Il prezzo dell'intervento Upgrade Batteria ed il prezzo delle eventuali riparazioni della batteria d'origine dovranno essere saldati dal cliente prima del ritiro del veicolo.

*Nel caso in cui il cliente abbia una batteria d'origine in locazione, l'intervento di Upgrade Batteria comporta la cessazione del contratto di locazione in vigore, con l'applicazione dei conseguenti adempimenti previsti nelle condizioni generali del contratto di locazione batteria. Il cliente, pertanto, dovrà, contestualmente alla firma del presente Ordine, sottoscrivere con il locatore un nuovo contratto di locazione batteria Z.E.40 in sostituzione del suo contratto di locazione della batteria d'origine.





ORDINE UPGRADE BATTERIA



RENAULT
Passion for life

Proposta

L'intervento Upgrade Batteria sarà realizzato previa approvazione del locatore proprietario della batteria. Resta espressamente inteso che la Renault Italia S.p.A. ed il riparatore sono terzi rispetto al sopra citato contratto di locazione. Pertanto, il cliente non potrà avere alcunché a pretendere dalla Renault Italia S.p.A. e dal riparatore in relazione a tale contratto, come pure il presente Ordine non potrà costituire ad alcun titolo un vincolo alla stipula dello stesso, restando Renault Italia S.p.A. ed il riparatore terzi rispetto alla relativa negoziazione.

N.B. Al momento dell'entrata del veicolo sopra indicato presso l'officina, il riparatore rilascerà al cliente un nuovo ordine di riparazione necessario esclusivamente ai fini dell'attestazione della consegna del veicolo al riparatore per l'intervento.

Condizioni Particolari

1) ORDINAZIONE

La sottoscrizione dell'Ordine di Upgrade Batteria da parte del cliente deve essere contestualmente accompagnata, a garanzia degli obblighi da lui assunti, dal versamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria infruttifera di Euro 1.000,00 (mille/00). Fatto salvo ogni altro diritto di legge in capo al riparatore, detta somma resterà acquisita dal riparatore a titolo di indennizzo nel caso di recesso del cliente al di fuori del caso previsto nel successivo articolo 2. Altrimenti sarà imputata in conto della prestazione dovuta dal cliente in adempimento del contratto.

In caso di recesso ingiustificato del riparatore, questi dovrà restituire al cliente il doppio della somma, da quest'ultimo versata.

La mancata accettazione dell'Ordine comporta solamente la restituzione al cliente della caparra confirmatoria, con l'esclusione di ogni altra pretesa.

2) RECESSO

Il cliente ha la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui il ritardo nell'esecuzione dell'intervento Upgrade Batteria sia superiore a 15 giorni dalla data di fine intervento previsto nell'Ordine, inviando comunicazione scritta del recesso al riparatore entro il termine perentorio di 7 giorni successivi al 15° giorno di ritardo.

La comunicazione di recesso deve essere spedita con lettera raccomandata A/R. La data di spedizione è quella di consegna all'ufficio postale accettante e deve risultare dal timbro apposto dal medesimo. Il recesso del cliente, una volta esercitato nel rispetto dei termini e delle condizioni che precedono, comporta la risoluzione del contratto per entrambe le parti.

Il riparatore è obbligato a restituire al cliente nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di recesso la caparra confirmatoria.

3) AUTORIZZAZIONI

Con il presente Ordine il sottoscritto autorizza ad effettuare tutte le riparazioni richieste e quelle che si rendessero necessarie nel corso della riparazione. Autorizza altresì, qualora ciò sia ritenuto indispensabile, ad effettuare delle "Prove su strada" con l'autovettura di sua proprietà.

4) INDAGINI SODDISFAZIONI CLIENTELA

La Renault Italia S.p.A. provvederà, per quanto di sua competenza, a rimuovere le cause di insoddisfazione che dovessero emergere in merito alla qualità delle prestazioni ricevute relativamente all'Ordine sottoscritto. A tal fine Renault Italia S.p.A. condurrà un'inchiesta soddisfazione clientela mediante telefono o web attraverso un istituto di ricerca, nominato responsabile del trattamento. Ove il cliente, nel corso dell'intervista telefonica o mediante la compilazione del questionario informatico, dovesse manifestare la propria insoddisfazione sulla qualità del servizio e richieda espressamente di essere contattato, il Servizio Relazioni Clientela della Renault Italia S.p.A. provvederà in tal senso al fine di approfondire i motivi di insoddisfazione.

5) FORO

Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Giudice del luogo dove ha residenza o domicilio il cliente, se ubicati nel territorio dello stato italiano, altrimenti il foro competente sarà in via esclusiva quello del riparatore.

Data

e

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si intendono espressamente approvati i seguenti articoli delle Condizioni Particolari del presente Ordine sopra riportato: Art. 1) ORDINAZIONE, Art. 2) RECESSO e Art. 5) FORO.

Data

e

.....

.....

CONSENSO

Dato atto di aver esaminato l'informativa in relazione al trattamento ai fini di cui ai punti (c)(i), (c)(ii), (c)(iii) e (c)(iv), presto il consenso – anche ex art. 130 D. Lgs. 196/2003, - per il trattamento dei miei dati di cui sopra tramite posta, chiamate con operatore e tramite e.mail/SMS/MMS e chiamate senza operatore:

da parte del Riparatore

da parte di Renault Italia S.p.A.

Data

ato

.....

.....

Copia per il Cliente



DATI DEL LOCATARIO

C / F / Part IVA

Sig.
Nac
Indir
Tel /

DATI DELLA BATTERIA E DEL VEICOLO

Veicolo (con installata batteria): **RENAULT ZOE / Intens Q90 Flex** Tipo veicolo :VN
 Targa : Data Prima Immatricolazione :
 Numero serie batteria: Valore Assicurato della batteria (1): €
NB: Allegare copia del libretto di circolazione veicolo

(1) Importo corrispondente al totale da rimborsare per la nostra perdita finanziaria in caso di incidente ed in nessun caso al valore di acquisto della batteria

DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLA BATTERIA

Durata locazione (in Mesi): **36** Kilometraggio Totale: **30.000 km** Kilometraggio Annuo Minimo: **7.500 km**
 Tipo di tariffa : **FLEX** Manutenzione: € / mese

Canone locazione batteria (2): € 64,75/ mes IVA escl
 Totale Canone Batteria e Prestazioni €/mese: € 79,00 IVA incl. (2) Assistenza Inclusa

R.I.D. - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADEBITO IN C/C

<p>Banca del debitore</p> <p>Azienda Creditrice</p> <p>Banca:</p> <p>cessionaria di ES Mobility s.r.l.</p> <p>Agenzia:</p> <p style="text-align: center;">IBAN</p> <p style="text-align: center;">Dati relativi al Pagatore</p> <p style="text-align: center;">Sottoscrittore del Modulo</p> <p>Cognome e Nome</p> <p>Indirizzo</p> <p>Località</p> <p>Codice Fiscale</p> <p>Il debitore autorizza la banca sopra indicata ad addebitare sul C/C identificato dall'IBAN sopra riportato, nella data di scadenza indicata di RCI Banque tutti gli addebiti diretti RID inviati dalla stessa RCI Banque e contrassegnati con le coordinate della stessa ES Mobility s.r.l. su riportate (o aggiornate su iniziativa di RCI Banque), a condizione che vi siano sul C/C da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'operazione;</p> <p>Data Firma ✓</p>	<p>Il presente contratto è disciplinato dalle allegate Condizioni generali di locazione della batteria (RI.CGBZ.2017.11) e dalle Condizioni generali dei servizi di Revision Service in caso di adesione (CGRV.2012.01) che il sottoscritto dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente e che costituiscono parte integrante sostanziale del presente contratto</p> <p>Data Firma Cliente</p> <p>Al sensi e per gli effetti di cui agli artt. dichiara espressamente di approvare specificamente i seguenti articoli delle allegate</p> <p>Condizioni generali di locazione della batteria: Art. 3 - Durata, decorrenza e restituzione dei Beni; Art. 4 - Consegna ed installazione; Art. 5 - Modificazioni nel corso del Contratto - Proroga; Art. 6 - Canoni, corrispettivi, pagamenti; Art. 7 - Utilizzazione; Art. 8 - Manutenzione e garanzia; Art. 9 - Assistenza; Art. 10 - Prestazioni Opzionali e Servizi; Art. 11 - Assicurazione; Art. 12 - Sinistri; Art. 13 - Termine della locazione - Fine anticipata della locazione e decesso del Locatario; Art. 14 - Cessione dei crediti, sublocazione e cessione del Contratto; Art. 15 - Clausola risolutiva espressa; Art. 16 - Sottoposizione del contratto a condizioni risolutive; Art. 17 - Spese, tasse e validità del Contratto; Art. 18 - Elezione di domicilio e foro competente; Art. 19 - Contratto concluso a distanza.</p> <p>Data Firma Cliente ✓</p>
---	--

CESSIONE DEL CREDITO:

Preso atto della facoltà del Locatore di cedere i crediti derivanti dal presente contratto di locazione, ai sensi dell'art. 14 delle Condizioni generali di locazione della batteria, accetto incondizionatamente che il Locatore ES Mobility s.r.l. ceda tutti i crediti nei confronti del Locatario derivanti dal presente contratto a: RCI Banque S.A. Succursale Italiana, Via Tiburtina 1159, 00159, Roma, C.F./Part. IVA 0557474100.

Data Firma Cliente ✓

Informazioni ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Dichiaro/a di essere stato/a preventivamente informato/a in ordine alle disposizioni della normativa sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e di aver ricevuto la relativa informativa da parte di ES Mobility S.r.l.

Data Firma Cliente ✓

Consento che i miei dati personali siano comunicati ed utilizzati da Es Mobility s.r.l. / RCI Banque S.A./ Keynectis S.A., Succursale Italiana / Renault Italia s.p.a. e la relativa rete commerciale, per le finalità


di esecuzione del contratto e di valutazione del merito creditizio finalizzato all'eventuale cessione del credito, nonché:

consento non consento - in favore degli stessi soggetti, il trattamento dei dati con finalità di marketing, ivi compreso il telemarketing e l'invio in forma cartacea o elettronica di materiale illustrativo relativo ai servizi e ai prodotti commercializzati all'interno e all'esterno del territorio dell'Unione Europea.

Data Firma Cliente ✓

Consulente alla vendita :

Timbro e firma Venditore Convenzionato



mod. RI.CPBZ.2017.11

CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE DELLA BATTERIA DI TRAZIONE PER VEICOLI RENAULT ZOE

Art. 1 - Specificazioni terminologiche e premesse.

- 1.1. Per "Locatore" e "Locatario", anche complessivamente indicati come le "Parti", si intendono i sottoscrittori delle presenti condizioni generali di contratto (le "Condizioni generali"), le cui generalità sono specificate nell'accluso frontespizio (il "Frontespizio");
- 1.2 Per "Contratto" si intende l'insieme delle Condizioni generali e del Frontespizio;
- 1.3 Per "Venditore/i" si intende il fabbricante e/o fornitore e/o distributore dei Beni;
- 1.4 Per "Beni" si intendono la Batteria ed i servizi erogati dai Venditori ed indicati nel Frontespizio ;
- 1.5 Per "Batteria", si intende la batteria di trazione concessa in locazione con il Contratto, servente al funzionamento del Veicolo ed installata nello stesso;
- 1.6 Per "Veicolo", si intende il Veicolo elettrico Renault ZOE nel quale è incorporata la Batteria ;
- 1.7 Per "Veicolo Elettrico d'occasione" o "Veicolo d'Occasione", si intende il Veicolo Elettrico Renault ZOE acquistato come usato;
- 1.8 Per "Sublocatore/i" si intende l'operatore/gli operatori che svolge/svolgono professionalmente l'attività di noleggio e/o locazione di autoveicoli nei confronti degli utenti finali;
- 1.9 Al Contratto sono allegate: le Condizioni generali dei servizi di assistenza (All. "A") e, se sottoscritti dal Locatario, anche le Condizioni generali dei seguenti servizi opzionali: Manutenzione (All. "B"). Al Contratto è altresì allegato il Modulo "D", da utilizzarsi nel caso di cessione del Veicolo.

Art. 2 - Oggetto del Contratto.

- 2.1 Il Contratto ha per oggetto la locazione di lungo periodo dal Locatore al Locatario della Batteria installata nel Veicolo immatricolato in Italia , e salvo quanto previsto all'art. 8.15.
- 2.2 La Batteria è giuridicamente autonoma dal Veicolo e ad essa non potranno applicarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme di cui agli artt. 817 e 818 c.c. in tema di pertinenze nonché le regole in tema di connessione, accessione ed incorporazione.

Art. 3 - Durata e decorrenza del Contratto

- 3.1 La durata del Contratto fatta salva l'applicazione degli artt. 5.2, 13 e 15, è pattuita nel Frontespizio, entro i seguenti termini:
 - durata locazione da un minimo di 12 ad un massimo di 84 mesi prorogabili;
 - un numero di chilometri da un minimo di 7.500 ad un massimo di 200.000;
 - il prezzo dei chilometri aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente previsti dal Contratto ovvero rinegoziati ai sensi del successivo art. 5.Nel caso di Contratto riguardante un Veicolo Elettrico d'occasione, il chilometraggio iniziale terrà conto dei chilometri percorsi dal Veicolo come risultanti dalla strumentazione di bordo dello stesso. Pertanto, ai fini contrattuali, il chilometro zero coinciderà con il chilometraggio risultante dalla strumentazione di bordo al momento della consegna e attestati sul verbale di consegna.
- 3.2 Nel Frontespizio il Locatario potrà sottoscrivere la scelta di un'offerta FLEX oppure in alternativa un'offerta RELAX. L'offerta RELAX è applicabile esclusivamente a clienti privati (persone fisiche).
 - 3.2.1 Offerta FLEX: con la sottoscrizione dell'offerta FLEX il Locatario sottoscriverà il chilometraggio massimo previsionale che dovrà coincidere con il chilometraggio rilevato sul cruscotto del Veicolo al termine della locazione. Tale chilometraggio, come anche il costo dei chilometri eccedenti il chilometraggio inizialmente pattuito o rinegoziato, vengono sottoscritti nel Frontespizio e, nel caso di rinegoziazione, in un accordo modificativo/integrativo di quanto indicato nel Frontespizio.
 - 3.2.2 Offerta RELAX: con la sottoscrizione dell'offerta RELAX il Locatario beneficia di un chilometraggio illimitato per l'intera durata del Contratto .
- 3.3 Il Contratto decorre dal primo giorno del mese seguente alla data di consegna della Batteria, per come risultante dal verbale di consegna di cui al successivo art. 4.

Art. 4 - Consegna ed installazione.

- 4.1 La consegna dei Beni sarà fatta direttamente o a mezzo di propri incaricati, ma comunque a proprio rischio, dai Venditori presso il luogo indicato dai medesimi e risulterà da apposito verbale sottoscritto dal Locatario ed inviato al Locatore.
- 4.2 Il verbale di consegna attesta anche l'installazione della Batteria nel Veicolo ed il riconoscimento da parte del Locatario della conformità dei Beni a quelli richiesti dal Locatario nonché l'insussistenza di vizi e difetti, la loro piena funzionalità ed in particolare il buon funzionamento della Batteria, nonché la consegna dei libretti di istruzioni, manutenzione e garanzia e delle ulteriori indicazioni dei Venditori relativamente all'utilizzazione ed alla manutenzione dei Beni.
- 4.3 Nel caso in cui si rilevi qualsiasi difformità, difetto o vizio, sarà onere del Locatario non sottoscrivere il suddetto verbale e provvedere senza indugio, e comunque non oltre otto giorni dalla scoperta, alla denuncia con lettera raccomandata a.r. e anticipata via fax sia al Locatore che al Venditore, delle difformità, vizi e difetti, corredata della documentazione accessoria ai Beni, in modo che il Locatore possa concordare col Venditore l'eventuale riparazione o sostituzione dei Beni.
- 4.4 Qualora, entro otto giorni dalla consegna dei Beni, il Locatario non restituisca debitamente sottoscritti il verbale di consegna né faccia pervenire la denuncia di cui al punto precedente, la consegna, si intenderà correttamente e completamente eseguita, senza che il Locatario possa far valere alcuna eccezione verso il Locatore, con le conseguenze di cui al punto 3.2 ed impregiudicati i diritti di garanzia nei confronti del Venditore di cui all'art. 8.

Art. 5 - Modifiche nel corso del Contratto - Proroga.

- 5.1 Qualora il Locatario abbia sottoscritto nel Frontespizio l'offerta FLEX, nel corso della locazione, il chilometraggio potrà essere in qualunque momento modificato, su richiesta del Locatario e soltanto previo consenso scritto del Locatore, o su iniziativa del Locatore, in caso di scarto superiore del 20% tra il rapporto di percorrenza iniziale (rapporto chilometri/ durata) e quella che è constatata sul Veicolo.
- 5.2 La modificazione comporta la sottoscrizione di un accordo modificativo/integrativo di quanto indicato nel Frontespizio, che dovrà indicare almeno:
 - il nuovo chilometraggio che non potrà eccedere 200.000 chilometri;
 - le condizioni tariffarie;
 - i parametri di calcolo del nuovo canone di locazione, sulla base del nuovo chilometraggio sottoscritto, con la data di decorrenza effettiva;
 - la fatturazione da parte del Locatore al Locatario dei chilometri supplementari rispetto a quelli pattuiti nel Frontespizio (calcolati pro rata temporis e in funzione del chilometraggio annuale minimo e del chilometraggio sottoscritto);
 - l'accredito da parte del Locatore al Locatario dei chilometri non percorsi rispetto a quelli pattuiti nel Frontespizio (calcolati pro rata temporis e in funzione del chilometraggio annuale minimo e del chilometraggio sottoscritto sottoscritto).Il prezzo unitario dei chilometri non percorsi sarà uguale al prezzo dei chilometri supplementari indicato nel Frontespizio.
- 5.3 In nessun caso, la modifica esonererà il Locatario dal pagamento delle somme dovute in base al Contratto, ivi incluse quelle relative alla risoluzione dello stesso ai sensi del successivo art. 15.
- 5.4 Limitatamente all'offerta FLEX, il Contratto di locazione si concluderà comunque non appena sarà raggiunto il chilometraggio originariamente pattuito, ovvero - se successiva - alla scadenza del termine di proroga pattuito .
- 5.5 La modificazione e/o la proroga non comportano alcuna ulteriore variazione del Contratto, che rimarrà valido ed efficace nelle parti non derogate.

5.6 Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di modificazione e/o sostituzione del Veicolo sul quale è installata la Batteria con un altro veicolo elettrico dotato di Batteria di trazione di proprietà del Locatore. In questo caso, infatti, dovrà essere sottoscritto un nuovo contratto di locazione della Batteria.

5.7 Il Locatario si impegna a comunicare prontamente, al Locatore, qualsiasi variazione dei propri dati personali, quali residenza, domicilio, recapito, coordinate bancarie.

Art. 6 - Canoni, corrispettivi, pagamenti.

6.1 Nel Frontespizio sono indicati:

- l'ammontare, la periodicità, le condizioni e le modalità di pagamento dei canoni di locazione;
- limitatamente all'offerta FLEX il prezzo dei chilometri eccedenti quelli inizialmente stabiliti o rinegoziati ai sensi del precedente art. 5.

6.2 Il Locatario è obbligato a pagare i canoni al Locatore nell'ammontare, con la periodicità e secondo le modalità indicate nel Frontespizio, dalla data di decorrenza del Contratto.

6.3 In caso di ritardo nel pagamento di ogni singolo canone, il Locatario sarà costituito automaticamente in mora e verranno applicati gli interessi di mora al tasso per legge applicabile in ragione della condizione soggettiva del Locatario.

6.4 Il Locatario sarà altresì obbligato a pagare un pre-canone per ogni giorno intercorrente tra la consegna dei Beni risultante dal verbale di cui al precedente art. 4 e sino alla data di decorrenza del Contratto. L'importo del pre-canone sarà da commisurarsi al valore giornaliero del canone, per quanti giorni di uso anticipato si siano avuti.

6.5 Fatto salvo quanto previsto nella fase di consegna dei Beni di cui al precedente art. 4, il Locatario non potrà interrompere né sospendere il regolare e completo pagamento dei canoni né del pre-canone, neanche in caso di parziale o totale malfunzionamento dei Beni dovuto a vizi e difetti degli stessi, assumendosene egli ogni rischio e responsabilità, con pieno esonero del Locatore, in deroga dell'art. 1381 cod. civ.

6.6 Salvo diverso accordo risultante dal Frontespizio, i canoni, il pre-canone così come tutte le somme che saranno dovute in base al Contratto, saranno pagati mediante prelievo sul conto bancario indicato dal Locatario con procedura SDD. Il Locatario si obbliga a informare tempestivamente per iscritto il Locatore in caso di qualsiasi modificazione della domiciliazione e/o delle coordinate bancarie ed a rilasciare il consenso al prelievo sul nuovo conto.

6.7 L'importo del canone e delle prestazioni indicate sul Frontespizio è garantito per la durata della locazione, fatto salvo il caso di variazioni indipendenti dalla volontà del Locatore (specificatamente in caso di cambio del regime fiscale o della legislazione dei prodotti assicurativi).

Art. 7 - Utilizzazione.

7.1 Il Locatario si obbliga a utilizzare la Batteria con la massima diligenza e ad osservare le istruzioni e le indicazioni dei Venditori, del fabbricante e/o del fornitore, che gli saranno fornite in occasione della consegna della Batteria e/o indicate nel libretto d'uso del Veicolo Elettrico, e ad eseguire personalmente ed a proprie spese tutte le obbligazioni che incomberanno sul Locatore in qualità di proprietario.

7.2 Il Locatario prende atto che le istruzioni e le altre informazioni comunicate dal Venditore, dal fabbricante e/o dal fornitore e/o indicate nel libretto d'uso del Veicolo Elettrico, permettono di ottimizzare l'uso della Batteria (temperatura, tipologia di carica, durata della carica e distanza percorsa, ecc.), in particolar modo quelle rilevate dall'Indicatore di Ricarica posto nel quadro strumenti del Veicolo Elettrico.

7.3 Il Locatario è responsabile delle conseguenze dell'utilizzazione della Batteria non conforme alla sua destinazione, alle disposizioni di legge e contrattuali e ne sopporterà i costi e gli oneri, nonché le penali contrattuali e/o legali.

7.4 Se non espressamente autorizzato per iscritto dal Locatore, al Locatario non sarà consentito di apportare miglioramenti e/o addizioni ai Beni, pena la decadenza dalla garanzia e la facoltà del Locatore di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 15. Nessuna indennità, né rimborso di spese, sarà dovuto dal Locatore che tratterà a titolo gratuito i miglioramenti e le addizioni, anche in deroga agli artt. 1592 e 1593 cod. civ.

7.5 Il Locatario dovrà immediatamente comunicare al Locatore tutti quegli eventi che possano pregiudicare, anche solo in parte, la funzionalità dei Beni o il diritto di proprietà del Locatore ed assumere senza indugio tutte le iniziative tese ad evitare e comunque a limitare i danni.

7.6 A seconda del tipo di Veicolo Elettrico possono esistere differenti modalità di carica della Batteria. Ogni modalità di carica è definita in funzione della potenza di carica, carica standard (inferiore a 6 Kw/h), carica accelerata (compresa tra 6 e 24 Kw/h) e carica rapida (superiore a 24 Kw/h).

Art. 8 - Manutenzione e garanzia.

8.1 Il Locatario si obbliga a rispettare - a propria cura e spese - il programma di manutenzione del Veicolo e della Batteria così come indicato nel libretto d'uso del Veicolo e ad effettuare tutte le operazioni di manutenzione supplementari qualora si rendessero necessarie, tenuto conto delle condizioni climatiche, del tipo di percorso effettuato, e dello stile di guida.

8.2 Qualunque intervento di manutenzione programmata e/o riparazione della Batteria dovrà essere effettuato presso un centro autorizzato Renault Assistance (l'elenco dei centri autorizzati Renault Z.E. è consultabile sul sito internet www.renault.it oppure tramite il numero verde 800 105 800), ovvero presso altri soggetti espressamente autorizzati dal Locatore.

8.3 La Batteria beneficia della garanzia del Locatore per tutta la durata del Contratto. Tutte le garanzie relative ai Beni oggetto del Contratto sono estese al Locatario che, pertanto, potrà proporre eccezioni contro i Venditori per vizi e difetti dei Beni che ne diminuiscano in tutto o in parte la funzionalità ma non potrà agire per la risoluzione del contratto, o di riduzione del prezzo, dovendo a ciò provvedere direttamente il Locatore quando, all'esito di un esame preliminare delle condizioni del bene da eseguire con sopralluogo congiunto, risulti che lo stesso sia effettivamente inutilizzabile o non più convenientemente utilizzabile.

8.4 Il Locatore si obbliga a mettere a disposizione del Locatario la Batteria in buono stato di funzionamento come indicato all'art. 8.6 o a procedere alla sostituzione o alla riparazione se necessario, offrendo al Locatario una soluzione di mobilità alternativa per il periodo di fermo del Veicolo conformemente al successivo art. 9.

8.5 Il Locatore mette a disposizione del Locatario una Batteria che possiede una capacità e funzionalità sufficiente per la durata della locazione e la sua eventuale proroga.

8.6 La soglia di tale capacità e funzionalità è valutata al 75 % della capacità iniziale della Batteria.

8.7 Il Locatario può chiedere al Locatore la verifica della capacità di carica, ovvero - a proprie spese - fare eseguire questa verifica presso un centro autorizzato dal Locatore e all'uopo abilitato.

Il Locatore e/o altro soggetto da questi autorizzato possono chiedere la predetta verifica di capacità e, in questo caso, i costi non vengono posti a carico del Locatario.

8.8 Qualora, all'esito di tale verifica, si riscontri un livello di capacità/funzionalità della Batteria inferiore al livello sopra indicato, il Locatore si obbliga, a propria discrezionale ed insindacabile scelta (e sempre che la Batteria non sia stata utilizzata in maniera difforme da quanto previsto nel presente Contratto):

- a sostituire la Batteria;
- a riparare la Batteria, riportandola al livello di efficienza superiore a quanto previsto dall'art. 8.6.

8.9 Il Locatario non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo monetario dal Locatore a causa del fermo del Veicolo durante la sostituzione della Batteria, incluse le conseguenze indirette di tale fermo, né potrà sospendere il pagamento del canone.

8.10 Il Locatore non è responsabile:

- dei danni tanto sull'installazione elettrica privata del Locatario che sulla Batteria o sul Veicolo provocati da una carica effettuata con l'utilizzo di un materiale o dispositivo di carica che non rispetta e/o non è conforme alle istruzioni ed alle indicazioni del Venditore, ovvero dalla carica su una installazione non equipaggiata con un materiale o dispositivo di carica che non rispetta e/o non è conforme alle istruzioni ed alle indicazioni del Venditore, come riportate nel libretto d'uso del Veicolo;
- dei danni causati dalla carica della Batteria che non rispetta le indicazioni di carica descritte nel libretto d'uso del Veicolo e/o della Batteria, ad esempio derivanti da ricariche quotidiane complete della Batteria effettuate nonostante il livello di carica indicato dall'Indicatore di Ricarica posto nel quadro strumenti del Veicolo Elettrico, riporti un livello di carica molto elevato (98-100%);
- dei danni risultanti dalla cattiva manutenzione del Veicolo e della Batteria, in particolare quando non siano state rispettate le istruzioni riguardanti il trattamento, la periodicità della manutenzione previsti nel libretto di istruzioni e nei documenti relativi alla manutenzione ed alla garanzia;
- dei danni risultanti da una riparazione o da una manutenzione effettuata da un soggetto non autorizzato dal Locatore e/o non conforme alle prescrizioni in materia dei Venditori, ad esempio derivanti dall'utilizzazione di pezzi di ricambio di qualità inferiore rispetto agli originali o non omologati da parte di Renault Italia; o da una riparazione tardiva del Veicolo Elettrico in seguito alla rilevazione di un difetto; di un'alterazione o di una riparazione non corretta;
- dei danni risultanti dall'utilizzazione del Veicolo e della Batteria in una competizione sportiva o comunque da un uso eccedente quello normale, ad esempio per traino altri automezzi;
- del degrado dovuto a cause esterne, quali incidenti, grandine, atti di vandalismo, manifestazioni legate a un fenomeno atmosferico, in particolare fenomeni chimici e più in generale da tutti gli eventi di forza maggiore;
- in caso di esposizione della Batteria, installata o meno in un Veicolo elettrico, a temperature superiori a 50 gradi centigradi per più di 24 ore;
- in caso di esposizione della Batteria, installata o meno in un Veicolo elettrico, a temperature inferiori a -25 gradi centigradi per più di sette giorni;
- nel caso sia stata lasciata la carica della Batteria uguale o prossima allo zero, per più di 14 giorni;
- di tutti i danni fisici alla Batteria, o di tutti tentativi intenzionali di ridurre la durata della vita;
- in caso di esposizione della Batteria a fiamme vive;
- in caso di immersione della Batteria in acqua o altri liquidi;
- in caso di apertura del carter di contenimento degli elementi della Batteria o qualsiasi intervento, effettuato da personale non autorizzato, nel rispetto delle indicazioni del costruttore;

8.11 La garanzia non copre:

- gli elementi della Batteria che sono stati oggetto di una trasformazione, così come le conseguenze (degrado, usura prematura, alterazioni, ecc.) della trasformazione sulle altre parti della Batteria e/o del Veicolo, o sulle loro caratteristiche;
- i costi di manutenzione obbligatoria della Batteria in conformità alle raccomandazioni del costruttore e del Veicolo;
- la sostituzione dei pezzi sottoposti a usura provocata dall'utilizzazione della Batteria e dell'energia in essa accumulata.

8.12 La garanzia non si applica ed il Locatore sarà sollevato da ogni responsabilità quando i difetti riscontrati derivano da interventi di riparazione/manutenzione effettuati da soggetti non autorizzati dal Locatore.

8.13 La copertura geografica della garanzia è stata stabilita tenendo conto della presenza o meno di centri autorizzati dal Locatore ed è dunque suscettibile di evoluzione; allo stato essa è limitata ai seguenti Paesi: Francia, Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Spagna (eccetto Ceuta e Melilla), Finlandia, Gran Bretagna (eccetto Guernsey e Jersey), Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Svizzera.

L'elenco dei paesi nei quali la garanzia è attiva è suscettibile di aggiornamento e può essere consultato tramite il sito internet www.renault.it.

Se il Veicolo Elettrico con la Batteria è utilizzato al di fuori della zona geografica come sopra definita, il Locatario non beneficerà della garanzia della Batteria. Il Locatore si riserva la possibilità di geolocalizzare il Veicolo e qualora il Veicolo, contenente la Batteria, sia rilevato in un paese non compreso nella lista precedente, senza preavviso da parte del Locatario, la garanzia della Batteria decadrà automaticamente.

8.14 Per far valere la garanzia al di fuori della zona geografica come sopra definita, il Locatario dovrà documentare il carattere turistico ovvero eccezionale e comunque di breve durata della permanenza in altro Paese.

8.15 In caso di vendita del Veicolo, da parte del Locatario che ne sia proprietario, a un privato o a un operatore professionale solo dei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Svizzera, Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia, Romania, Svezia, Gran Bretagna (eccetto Guernsey e Jersey) e nei paesi in cui il modello del Veicolo in questione è commercializzato dal parte del costruttore, il Locatore si obbliga - direttamente per l'Italia o indirettamente attraverso il proprio gruppo di appartenenza - a stipulare un nuovo contratto di locazione della Batteria con il terzo acquirente del Veicolo, previa consegna da parte del Locatario al Locatore della documentazione di cui al successivo art. 8.16, nonché comunicazione da parte del Locatario di tutti i seguenti dati del nuovo Locatario:

- per una persona fisica: cognome, nome, cittadinanza, luogo e data di nascita, stato civile, codice fiscale, residenza, attività e dati dell'eventuale datore di lavoro, coordinate bancarie per il pagamento dei canoni;
 - per una persona giuridica: visura camerale aggiornata (non più di 30 giorni), coordinate bancarie per il pagamento dei canoni.
- ad inviare l'allegato Modulo D debitamente compilato e firmato.

8.16 La novazione soggettiva riguardante il Locatario avverrà solo alla ricezione della totalità della seguente documentazione che il Locatario si obbliga a trasmettere al Locatore: 1 - Modulo D debitamente compilato e firmato sia dal Locatario che dall'acquirente del Veicolo; 2 - Frontespizio del Contratto di locazione batteria (firmato in originale in tutte le sue parti dall'acquirente del Veicolo); 3 - Condizioni Generali di locazione (firmate in originale dall'acquirente del Veicolo); 4 - Copia documento di riconoscimento e Codice Fiscale dell'acquirente del Veicolo e del soggetto che ne paga il prezzo, ove differente; 5 - Eventuale visura camerale dell'acquirente del Veicolo (o in caso di Libero professionista Certificato di attribuzione della P.IVA); 6 - Copia del Libretto di circolazione; 7 - Certificato di Assicurazione della batteria. Pertanto, si applicherà l'art. 13.13. La novazione soggettiva riguardante il Locatario non modifica le condizioni di applicazione della garanzia, nemmeno se il Locatario ha preso il Veicolo in locazione dal Locatore, ovvero da un altro soggetto.

8.17 Tutte le cessioni del Veicolo al di fuori dei Paesi sopra elencati non potranno comportare la novazione soggettiva del Contratto, che rimarrà dunque a carico del Locatario.

8.18 Per tutte le cessioni del Veicolo al di fuori dei paesi di cui all'art. 8.15, il Locatario s'impegna a segnalare il fatto al Locatore e a concordare le modalità di trasferimento.

Per tutte le cessioni al di fuori dei Paesi di prima immatricolazione, il Locatore si riserva il diritto di addebitare e fatturare al Locatario i costi e le spese di gestione pratica relative al trasferimento del contratto di noleggio batteria in altro paese.

8.19 In ogni caso il Locatore si riserva la possibilità di non concedere il trasferimento dei Beni di proprietà.

Art. 9 - Assistenza.

9.1 Con la stipula del Contratto, il Locatario potrà beneficiare delle prestazioni di servizi di assistenza alla mobilità le cui condizioni generali sono descritte nell'allegato "A" - Assistenza al presente Contratto.

9.2 Resta inteso che dell'esecuzione delle prestazioni di assistenza sono responsabili unicamente i soggetti con i quali il Locatore ha firmato l'accordo per la prestazione dei relativi servizi.

Art. 10 - Prestazioni opzionali di servizi.

10.1 Il Locatario potrà sottoscrivere una o più proposte opzionali indicate nel Frontespizio, per come esplicito negli allegati al Contratto.

10.2 Secondo la natura delle prestazioni opzionali scelte, il Locatore procederà alla fatturazione dei premi e/o delle commissioni dei servizi, unitamente ai canoni di locazione.

10.3 Il Locatore non risponde in alcun modo per l'esecuzione delle prestazioni di servizi opzionali, che vengono rese sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dei rispettivi fornitori.

10.4 La decorrenza iniziale e finale delle prestazioni opzionali di servizi è equiparata a quella della locazione della Batteria (ivi compresi i casi di cessazione anticipata del Contratto per qualsiasi motivo - es. risoluzione per inadempimento, recesso, ecc.), salvo diverse disposizioni del Contratto e/o delle Condizioni generali di ciascuno dei servizi opzionali.

10.5 La menzione nel Frontespizio di un canone relativo ad uno o più servizi opzionali costituirà manifestazione espressa di conoscenza da parte del Locatario delle relative condizioni generali allegata e della sua decisione di sottoscrivere il/i suddetto/i servizio/i.

Art. 11 - Assicurazione.

11.1 Dalla data di consegna/installazione, il Locatario deve informare l'assicuratore del Veicolo della locazione della Batteria, consegnargli copia del Contratto e sottoscrivere tutte le assicurazioni atte a garantire, almeno, la responsabilità civile obbligatoria, i danni al Veicolo ed alla Batteria, il furto e l'incendio, le conseguenze di eventi climatici e calamità naturali.

11.2 Il Locatario deve, a prima richiesta del Locatore:

- provare il pagamento dei premi assicurativi;

- produrre l'attestazione di assicurazione del Veicolo, in corso di validità o una assicurazione dei danni per la Batteria in corso di validità.

11.3 Il valore minimo da assicurare con riferimento alla Batteria è determinato dal Locatore nel Frontespizio e corrisponde al valore finanziario dell'investimento che sarà preso a riferimento in caso di sinistro per la corresponsione dell'indennizzo al Locatore (cfr. art. 12.5.4).

11.4 In caso di sinistro relativo alla Batteria, il Locatario delega il Locatore ad incassare l'indennizzo assicurativo e si obbliga a far inserire questa clausola di delega nelle polizze assicurative sottoscritte.

11.5 Il Locatario resta responsabile nei confronti del Locatore della parte dei rischi non coperti o non indennizzati dall'assicurazione, a meno che non fornisca la prova che non sono stati dovuti a sua colpa. In tutti i casi in cui l'assicuratore dovesse rifiutare di prendere in carico totalmente o parzialmente un sinistro, il Locatario sarà direttamente e patrimonialmente responsabile nei confronti del Locatore.

Art. 12 - Sinistri.

12.1 In caso di sinistro, il Locatario deve assumere ogni misura necessaria alla limitazione del danno e presentare tempestivamente la relativa denuncia alla Compagnia assicurativa e, qualora necessario, provvedere a far periziare il Veicolo e la Batteria presso un centro autorizzato Renault Assistance, ovvero presso altri soggetti espressamente indicati dal Locatore, ai sensi del precedente art. 8.

12.2 Tutti i sinistri dovranno essere denunciati al Locatore entro 72 ore a mezzo lettera raccomandata a.r. contenente almeno la data del sinistro, l'indicazione della Batteria, la descrizione puntuale e precisa delle circostanze del sinistro.

12.3 In caso di furto il Locatario dovrà, oltre ad osservare tutte le precedenti obbligazioni, sporgere tempestivamente denuncia presso le Autorità di Pubblica sicurezza competenti e prestare loro la massima collaborazione, oltre che collaborare con le competenti Autorità Giurisdizionali e con la Compagnia di assicurazione.

12.4 In caso di sinistro parziale che non determini il ritiro dalla circolazione del Veicolo o la distruzione della Batteria il Locatario continua a essere tenuto al pagamento regolare dei canoni di locazione e dovrà procedere a proprie spese o attraverso il proprio assicuratore alla rimessione in pristino della Batteria. Tale rimessione in pristino dovrà essere effettuata da un centro autorizzato, ai sensi del precedente art. 8.

In caso di sinistro totale che determini il ritiro dalla circolazione del Veicolo e che non conduca alla distruzione totale della Batteria, il Locatario dovrà pagare direttamente o attraverso il proprio assicuratore, le spese per il deposito della Batteria e della sua rimessione in pristino conformemente all'articolo 12.4.1 qui di seguito. Dal momento in cui il Locatario accetterà il preventivo di deposito e di rimessione in pristino della Batteria il Contratto di locazione della Batteria si intenderà anticipatamente cessato secondo quanto previsto all'articolo 13, con effetto retroattivo alla data del sinistro.

12.4.1 Per ragioni di sicurezza legate alla commercializzazione dei veicoli elettrici, le operazioni di deposito e di rimessa in pristino della Batteria potranno essere effettuate solo in un Centro autorizzato Renault Assistance. In caso di restituzione della Batteria, l'organizzazione di questa restituzione potrà essere effettuata solo in un Centro autorizzato Renault Assistance.

12.5 Sinistro totale della batteria

12.5.1 In caso di sinistro che non determini il ritiro dalla circolazione del Veicolo e che produca la distruzione totale o la scomparsa della Batteria, il Contratto si risolverà di diritto alla data del sinistro. Il Locatario dovrà di conseguenza corrispondere al Locatore, direttamente o attraverso il proprio assicuratore, un'indennità forfettaria determinata secondo quanto previsto all'art. 12.5.4. Successivamente al pagamento dell'indennità di cui al punto 12.5.1 che precede, una nuova Batteria sarà installata nel Veicolo a spese del Locatario. Il Locatario sarà tenuto al pagamento regolare dei canoni di locazione.

12.5.2 In caso di sinistro totale del Veicolo e che comporti la distruzione totale o la scomparsa della Batteria, Il Locatario, direttamente o attraverso il proprio Assicuratore, dovrà pagare un'indennità forfettaria in conformità a quanto indicato al successivo art. 12.5.4. A questa indennità si aggiungeranno tutte le somme dovute in virtù del presente Contratto, incluse le relative tasse. Il contratto di Locazione s'intenderà risolto e comunque cessato alla data del sinistro.

12.5.3 Per ragioni di sicurezza legate alla commercializzazione dei veicoli elettrici, le operazioni di deposito e di rimessa in pristino della Batteria potranno essere effettuate solo in un Centro autorizzato Renault Assistance. In caso di restituzione della Batteria, essa potrà essere effettuata solo in un Centro autorizzato Renault Assistance. Anche in caso di invio della Batteria ad un Centro di Smaltimento l'organizzazione di questa operazione potrà essere effettuata solo in un Centro autorizzato Renault Assistance.

12.5.4 L'indennità forfettaria di cui all'art. 12.5 è uguale al valore assicurato della Batteria diminuito, a decorrere dal tredicesimo mese dalla data di immatricolazione del Veicolo, del 10% per ciascun anno di Contratto trascorso, calcolato pro-rata temporis mensile, (e cioè un abbattimento mensile pari ad "1/12 del 10% del valore assicurato" a partire del 13° mese, vedi tabella di dettaglio qui di seguito) dedotte le somme percepite dal Locatore ai titoli di indennità assicurativa relativa alla Batteria, conformemente a quanto indicato nell'articolo 11. La data d'immatricolazione è quella indicata nel libretto di circolazione del Veicolo.

Durata calcolata a partire della data di prima immatricolazione del Veicolo	0	12	24	36	48	60	72	84	96
Indennità di sinistro	100%	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%

12.6 In caso di furto, se la Batteria non venga ritrovata entro 30 giorni dalla denuncia, il Contratto si intenderà risolto di diritto dalla data del furto ed il Locatario dovrà corrispondere al Locatore la somma definita all'art. 12.5, salvo la compensazione con le somme

eventualmente percepite a titolo d'indennizzo assicurativo. Qualora la Batteria che sia stata oggetto di furto insieme al Veicolo venga ritrovata dopo i 30 giorni, il Locatario si obbliga comunque ad informare il Locatore.

Art. 13 - Termine del Contratto; Restituzione dei beni; Fine anticipata della locazione e decesso del Locatario; Upgrade della Batteria

13.1 Alla scadenza del Contratto originariamente pattuita o prorogata ai sensi del precedente art. 5 o anticipata ai sensi dell'art. 13.6, il Locatario dovrà entro 48 ore:

- se è proprietario del Veicolo, deve comunicare al Locatore i dati dell'operatore autorizzato Renault Assistance che avrà effettuato la riconsegna della Batteria con il Veicolo ed attestare la data esatta di tale riconsegna attraverso un verbale sottoscritto da tale operatore. In tal caso, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 8.15;
- se è a sua volta locatario del Veicolo da un altro locatore professionale dovrà assumere tutte le iniziative per la restituzione del Veicolo al Locatore professionale, al fine di preservare i diritti di proprietà del Locatore sulla Batteria e le modalità di intervento previste dal precedente art. 8.2, attestando la data esatta della riconsegna attraverso un processo verbale sottoscritto dalle Parti;
- se è Locatario del Veicolo con lo stesso soggetto Locatore della Batteria, si conformerà alle regole per la restituzione della Batteria previste dal precedente art. 8.2, ovvero alle diverse disposizioni del Locatore.

13.2 Almeno tre mesi prima della scadenza del Contratto, qualora non voglia prolungarlo ai sensi dell'art. 5.3, il Locatario dovrà comunicare mediante lettera raccomandata a.r., o l'intenzione di restituire, a propria cura e spese, la Batteria con il Veicolo nel luogo indicato dal Locatore o la vendita del Veicolo con un privato o altro operatore professionale nel rispetto di quanto previsto all'art. 8.15. Salvo il caso di forza maggiore, se il Locatario non manifesta le proprie intenzioni in ordine alla restituzione della Batteria con il Veicolo, il Locatore provvederà di diritto alla fatturazione dell'indennità di godimento di valore equivalente al canone di locazione da ultimo in vigore, inclusivo dei servizi di cui agli artt. 9 e 10.

13.3 In caso di accordo sulla restituzione della Batteria con il Veicolo, la stessa dovrà avvenire entro 48 ore dalla scadenza del contratto e sarà fatta constare da apposito verbale sottoscritto dal Locatario e dall'operatore autorizzato Renault Assistance ai sensi dell'art.13.1, nel quale saranno evidenziati eventuali vizi, difetti e danni che essi presentano, non dovuti alla normale obsolescenza ed usura e che il Locatario fin d'ora si obbliga a risarcire. La data apposta sul verbale di restituzione o sul documento attestante la restituzione determina la data da cui si verifica il passaggio dei rischi al Locatore o al nuovo Locatario della Batteria. Qualora la data apposta sul verbale di restituzione sia successiva di oltre 48 ore dalla scadenza del contratto, il Locatario avrà l'obbligo di corrispondere - a titolo di penale - una somma equivalente al doppio del canone di locazione da ultimo in vigore, proporzionata al periodo di ulteriore disponibilità della Batteria incorporata nel Veicolo.

13.4 Nel caso di sottoscrizione dell'offerta FLEX, il costo dei chilometri supplementari rispetto a quelli pattuiti nel Frontespizio (calcolati pro rata temporis e in funzione del chilometraggio annuale minimo sottoscritto) sarà a carico del Locatario e sarà fatturato dal Locatore. Con riguardo ad un Veicolo Elettrico d'occasione il costo dei chilometri supplementari terrà conto del chilometraggio iniziale presente sul Veicolo al momento della consegna e attestati sul verbale di consegna.

13.5 Nel caso di sottoscrizione dell'offerta FLEX, il valore dei chilometri non percorsi rispetto a quelli pattuiti nel Frontespizio (calcolati pro rata temporis e in funzione del chilometraggio annuale minimo sottoscritto) sarà accreditato al Locatario a cura del Locatore fino alla concorrenza del chilometraggio minimo annuo, così come indicato nel frontespizio del Contratto.

Il prezzo unitario dei chilometri non percorsi sarà uguale al prezzo dei chilometri supplementari indicato nel Frontespizio. Con riguardo ad un Veicolo Elettrico d'occasione, il numero dei chilometri non percorsi terrà conto del chilometraggio iniziale presente sul Veicolo al momento della consegna e attestati sul verbale di consegna. Il costo dei servizi di cui agli artt. 9 e 10 sarà fatturato al Locatario secondo quanto stabilito nelle dalle condizioni generali dei servizi opzionali. La quantità di tali servizi da addebitare al Locatario sarà stabilita tenendo conto del chilometraggio supplementare (calcolato pro rata temporis) e delle condizioni tariffarie previste dal Contratto.

13.6 Qualora sussista una giusta causa, il Locatario potrà recedere anticipatamente dal Contratto, dopo aver fornito tutti i giustificativi, e restituire la Batteria al Locatore, applicando tutto quanto disposto dall'art. 13.1 Il Locatario non potrà in ogni caso esercitare il diritto di recesso sino al momento in cui non abbia interamente saldato tutti gli importi pregressi dovuti al Locatore a qualsiasi titolo in virtù del Contratto ed il recesso non sarà efficace fin quando il Locatario non avrà assolto agli obblighi di restituzione di cui all'art. 13.1 e saldato tutti gli ulteriori importi dovuti al Locatore.

13.7 Nel caso di cessazione anticipata del Contratto, il Locatario che sia proprietario del Veicolo provvederà a negoziare direttamente il prezzo della riconsegna con un centro autorizzato Renault Assistance, ovvero con un privato o altro operatore professionale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8.15.

13.8 Nel caso di cessazione anticipata del Contratto, il Locatario che sia locatario anche del Veicolo dovrà conformarsi anche alle regole di restituzione anticipata del Veicolo.

13.9 In caso di sostituzione del Veicolo sul quale è installata la Batteria con l'acquisto di un altro Veicolo elettrico dotato di Batteria di trazione di proprietà del Locatore, e in deroga a quanto disciplinato all'art. 8.15, il Contratto si intenderà anticipatamente risolto ed il Locatario dovrà immediatamente restituire la Batteria con il Veicolo e stipulare un nuovo contratto di locazione della Batteria installata sul Veicolo acquistato con cui è stato sostituito il Veicolo.

13.10 Nel caso di sottoscrizione dell'offerta RELAX, non ci sarà alcuna fatturazione né accredito in funzione dei chilometri percorsi.

13.11 In caso di decesso del Locatario, gli eredi o aventi diritto dovranno preservare i diritti di proprietà del Locatore sulla Batteria ed osservare tutte le disposizioni del Contratto.

13.12 Se il Veicolo è devoluto a uno degli eredi o aventi diritto, questi dovrà immediatamente prendere contatto con il Locatore per stipulare un nuovo contratto di locazione della Batteria.

13.13 In caso di cessione del Veicolo di cui sia proprietario, il Locatario dovrà preservare i diritti di proprietà del Locatore sulla Batteria e adempiere agli obblighi di cui all'art. 8.15 e 8.16. In ogni caso, il Locatario sarà tenuto al pagamento di un importo pari al canone di locazione fino al momento in cui siano stati assolti i predetti obblighi e sia stato stipulato un nuovo contratto di locazione con il terzo acquirente.

13.14 Nel caso in cui il Locatario desideri effettuare un Upgrade della Batteria installata sul Veicolo con una più performante di cui il Locatore abbia la disponibilità dovrà farne richiesta al Locatore, il quale comunicherà le condizioni economiche della locazione della nuova Batteria. L'Upgrade della Batteria è condizionato al saldo di ogni somma dovuta in base al presente Contratto, alla riconsegna della Batteria ed alla stipula del contratto di locazione avente ad oggetto la nuova batteria richiesta dal Locatario".

Art. 14 - Cessione dei crediti; sublocazione e cessione del Contratto.

14.1 Il Locatore potrà cedere ai sensi degli artt. 1260 e ss cod. civ. e, se ne ricorrono le condizioni oggettive e soggettive, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, i crediti derivanti dal Contratto e a tal proposito il Locatario sin da ora dichiara di accettare le eventuali e relative cessioni di crediti.

14.2 Il Locatore potrà cedere in qualsiasi momento il Contratto e il Locatario presta fin d'ora il proprio incondizionato consenso ai sensi dell'art. 1407 cod. civ., oltre che totale liberatoria a favore del cedente ai sensi dell'art. 1408, secondo comma, cod. civ.

14.3 E' fatto espresso divieto al Locatario di cedere il Contratto o di sublocare in tutto o in parte i Beni senza previa autorizzazione scritta del Locatore. Il Locatario non può disporre in alcun modo della Batteria, darla in pegno o costituirla in garanzia e dovrà far rispettare in tutte le circostanze il diritto di proprietà del Locatore. Qualora il Locatore consentisse alla sublocazione della Batteria, il Locatario si obbliga a prevedere nel contratto di sublocazione e comunque autorizza fin d'ora il Locatore ad agire direttamente nei confronti del sublocatario sia per esigere il prezzo della sublocazione a compensazione dei canoni di locazione non pagati sia per rivendicare direttamente la restituzione della Batteria qualora per qualsiasi causa il Contratto sia estinto.

14.4 Il divieto di sublocazione non si applica nei confronti di soggetti che esercitino professionalmente l'attività di noleggio di autoveicoli.

14.5 Il Locatario deve previamente informare il Locatore dell'intenzione di vendere il proprio Veicolo a un privato, ovvero a un operatore professionale; parallelamente deve informare l'acquirente che detiene la Batteria in locazione e comunicargli gli estremi del Locatore.

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa.

15.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., il Contratto si risolverà a mezzo dell'invio di lettera raccomandata a.r. da parte del Locatore nei seguenti casi:

- qualora il Locatario si renda inadempiente al pagamento anche di un solo canone, una volta che siano decorsi almeno quindici giorni dalla relativa scadenza e senza onere di previa comunicazione;
- qualora il Locatario si renda inadempiente agli obblighi di utilizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei Beni di cui ai precedenti artt. 7 e 8;
- qualora il Locatario violi anche uno solo dei divieti e delle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 10, 11 e 12;
- qualora il Locatario cessi l'attività, ceda in tutto o in parte l'azienda, sia assoggettato a fallimento o ad altra procedura concorsuale o esecutiva, modifichi l'oggetto sociale, la struttura o il tipo societario;
- qualora il Locatario apporti addizioni e/o miglioramenti ai Beni senza autorizzazione scritta del Locatore.

15.2 Intervenuta la risoluzione del Contratto, il Locatario dovrà restituire, a propria cura e spese, la Batteria con il Veicolo nel luogo indicato dal Locatore e sarà tenuto, a titolo di indennizzo, al pagamento di un importo pari ai 4/5 dei canoni a scadere. Sarà inoltre dovuto l'importo pari all'ammontare totale dei canoni eventualmente scaduti e non pagati, oltre al maggior danno.

A titolo esemplificativo, sarà dovuto il risarcimento del maggior danno qualora i Beni restituiti siano privi della documentazione accessoria o presentino vizi e difformità non causati dalla normale obsolescenza ed usura o debbano comunque essere ricondizionati, ove tecnicamente possibile.

Art. 16 - Sottoposizione del Contratto a condizioni risolutive.

16.1 Il Contratto è risolutivamente condizionato alle seguenti circostanze:

il Veicolo venga – per qualsiasi motivo – rottamato o comunque cessi di esistere;
venga risolto – per qualsiasi motivo – il contratto di vendita del Veicolo;
il Locatario sia tenuto – per qualsiasi motivo – a restituire il Veicolo.

16.2 In caso si verifichi una delle condizioni risolutive sopraelencate, il Locatario dovrà corrispondere al Locatore una indennità calcolata secondo la formula seguente:

4/5 dei canoni restanti a scadere, oltre l'applicazione di quanto previsto all'art. 12.5.4 per mancata restituzione della Batteria.

Art. 17 - Spese, tasse e validità del Contratto.

17.1 Ogni spesa e tassa inerente al Contratto ed alla sua esecuzione, nessuna esclusa, nonché le spese di incasso dei canoni di locazione, sono a totale ed esclusivo carico del Locatario.

17.2 Il presente Contratto annulla ogni altro precedente accordo tra le Parti e qualsiasi modifica e/o integrazione successiva dovrà risultare da atto scritto debitamente sottoscritto dalle Parti.

Art. 18 - Elezione di domicilio e foro competente.

18.1 Le Parti eleggono domicilio nel luogo indicato nel Frontespizio.

18.2 Per qualsiasi controversia relativa alla formazione, conclusione, esecuzione, interpretazione e validità del Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, ovvero in alternativa quello del luogo di residenza del consumatore.

Luogo e data

Il Locatario

.....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ., vengono separatamente sottoscritte le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 3 – Durata e decorrenza
- Art. 4 – Consegna ed installazione
- Art. 5 – Modificazioni nel corso del Contratto - Proroga
- Art. 6 – Canoni, corrispettivi, pagamenti
- Art. 7 – Utilizzazione
- Art. 8 – Manutenzione e garanzia
- Art. 10 – Prestazioni opzionali di servizi
- Art. 11 – Assicurazione
- Art. 12 - Sinistri
- Art. 13 – Termine della locazione; Restituzione dei Beni; Fine anticipata della locazione; Decesso del Locatario; Upgrade della Batteria
- Art. 14 – Cessione dei crediti, sublocazione e cessione del Contratto
- Art. 15 - Clausola risolutiva espressa
- Art. 16 - Sottoposizione del contratto a condizioni risolutive
- Art. 17 – Spese, tasse e validità del Contratto
- Art. 18 – Elezione di domicilio e foro competente

Luogo e data

Il Locatario

.....

**ALLEGATO «0»
ALLE CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE DELLA BATTERIA**

In tutti i casi di sottoscrizione a distanza del contratto di locazione della batteria (il «Contratto»), il conduttore (il «Conduttore») dovrà far riferimento alle seguenti modalità e condizioni contrattuali che si aggiungono e, ove in contrasto, derogano alle condizioni generali di locazione della batteria, formando con esse un unico contratto.

Art. 1 – Conclusione a distanza del Contratto

I – Commercializzazione a distanza

I.1 Norme generali

Il Contratto è concluso a distanza tra il locatore (il «Locatore») ed un Conduttore in qualità di consumatore quando manca la presenza fisica simultanea di entrambe le parti e vengono utilizzati esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza per la stipula del Contratto (es. posta, telefono, internet, fax, ecc.): in tali casi – ove il Conduttore stipuli il Contratto nella qualità di consumatore – il Contratto sarà regolato dagli artt. 50-67 e 68 del D.Lgs. n. 206/2005 («Codice del Consumo» o «Codice»).

I.2 Diritto di recesso

Nel caso in cui il Contratto sia concluso a distanza da un consumatore, il Conduttore potrà esercitare il diritto di recesso previsto dagli artt. 64-67 del Codice del Consumo senza alcuna penalità e senza necessità di addurre alcuna motivazione, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla stipula del Contratto.

Il diritto di recesso si potrà esercitare con l'invio, entro il suddetto termine di 10 giorni, di una comunicazione scritta e indirizzata alla sede del Locatore ESM (00156 Roma, Via Tiburtina 1159) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.

In caso di esercizio del diritto di recesso, il Conduttore sarà tenuto alla restituzione della Batteria – ancora incorporata nel Veicolo – presso un'officina autorizzata che esponga il marchio della rete Renault « ZE » entro il termine di 48 ore decorrente dalla spedizione della comunicazione di recesso, che il Conduttore dovrà avere cura di portare con sé. Qualora la Batteria sia stata asportata dal veicolo elettrico, dal Conduttore o da soggetto non espressamente autorizzato dal locatore, essa si considererà non integra ed il Conduttore non potrà esercitare il diritto di recesso.

Nel caso in cui il Conduttore prenda in consegna il Veicolo sul quale è installata la Batteria oggetto del Contratto prima della scadenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso si intenderà che il Conduttore ha richiesto l'esecuzione del Contratto, rinunciando ad avvalersi del diritto di recesso ai sensi dell'art. 55, co. 2, lett. « a » del Codice.

II – Comunicazioni in forma elettronica

I servizi a distanza del Locatore accessibili tramite internet permettono al Conduttore, attraverso l'accesso alla propria «Area personale riservata» sul sito del Locatore ESM:

- di concludere il Contratto di locazione della batteria ;
- e in linea generale di visualizzare, riprodurre e stampare le condizioni generali e particolari del Contratto.

I servizi accessibili potranno essere ulteriormente modificati, arricchiti o soppressi da parte del Locatore.

II.1 Deposito dei documenti in forma elettronica da parte del Locatore

Il Locatore utilizza il proprio servizio di crittografia elettronica per custodire i dati ed i documenti informatici, ed in particolare il contratto di locazione sottoscritto. Si tratta di un servizio attraverso il quale il Locatore può accedere e consultare i dati protetti. Il Locatore appronta i mezzi tecnici che permettono di assicurare la riservatezza dei dati conservati, procedendo alla loro cifratura secondo una chiave crittografica. Questi dati sono securizzati e non possono essere falsificati.

II.2 Accesso del Conduttore alla propria Area personale riservata

i) Il Conduttore è tenuto a dotarsi a propria cura e spese dei dispositivi necessari ad accedere all'Area personale riservata e ad utilizzarne le funzionalità. Il Conduttore è tenuto a verificare che i dispositivi dei quali si è dotato siano conformi alle norme in vigore e in buono stato di funzionamento.

Il Conduttore prende atto e riconosce che dovrà disporre almeno dei seguenti mezzi:

- computer equipaggiato con sistema operativo Microsoft Windows 2003/XP SP3 o versione posteriore, o dei sistemi Mac OS et UNIX,
- d'un browser di navigazione Internet Explorer 8 o superiore, o Firefox 20.0 o superiore, o Safari 5.1.1 o superiore, o Chrome 26 o superiore,
- di una versione 8 o superiore di Adobe PDF Viewer ;
- di una connessione Internet alta velocità (di tipo ADSL, fibra ottica).

L'utilizzazione dei servizi di comunicazione elettronica del Locatore è sottoposta alle condizioni proprie dei canali e mezzi di comunicazione utilizzati dei quali i rispettivi fornitori (terzi rispetto al Locatore e scelti dal Conduttore) sono i soli responsabili. I costi delle comunicazioni e connessioni sono a carico del Conduttore.

ii) Disponibilità dell'accesso

Il Locatore mette in opera i mezzi necessari per assicurare al Conduttore l'accessibilità alla propria Area personale riservata. Il Locatore non assume alcun obbligo di risultato e/o garanzia di accessibilità, dovendo tenere conto della struttura e delle caratteristiche della rete di comunicazione di volta in volta utilizzata.

L'Area personale riservata può essere utilizzata 24/h su 24 e 7 giorni su 7, fatti salvi i casi di forza maggiore, difficoltà e/o motivi tecnici, informatici o di altra natura legati alle telecomunicazioni ed in particolare tutte le problematiche della rete di comunicazione utilizzata.

Inoltre, il Conduttore accetta che l'accesso o l'utilizzazione della propria Area personale riservata possano momentaneamente essere interrotti a causa di interventi di manutenzione, di aggiornamento dei dati o di sviluppo messi in opera dal Locatore o dai suoi incaricati, che non saranno responsabili in questi casi nei confronti del Conduttore.

La responsabilità del Locatore sarà altresì esclusa in tutti i casi di forza maggiore.

iii) Utilizzazione

Il Conduttore si obbliga ad utilizzare il servizio e il contenuto della propria Area riservata secondo la diligenza del buon padre di famiglia, conformemente alle norme vigenti. In caso di azione contro il Locatore da parte di un terzo per un fatto del Conduttore, quest'ultimo terrà indenne e manleverà il Locatore da tutte le domande o richieste di danni.

E' responsabilità del Conduttore conservare e archiviare, per proprio conto, con propri mezzi ed a proprie spese, ogni documento elettronico rilasciato e/o di stamparne una copia cartacea. La risoluzione/cessazione del rapporto per qualsiasi motivo tra il Locatore ed il Conduttore comporterà la contemporanea chiusura dell'Area personale riservata e la cancellazione irreversibile dei suoi contenuti. Pertanto, il Conduttore si obbliga a scaricare e conservare l'intero contenuto dell'Area personale riservata prima della sua chiusura.

Il Conduttore dovrà anche installare sul proprio computer un programma antivirus in grado di identificare e distruggere i file potenzialmente infetti su di esso.

In caso di anomalia rilevata dal Conduttore (es. disfunzione nel prelievo di documenti elettronici, ecc.), quest'ultimo si obbliga a contattare il Locatore per trovare una soluzione, in conformità a quanto di seguito specificato.

iv) Assistenza tecnica

Il Conduttore potrà fruire di un servizio di assistenza tecnica relativo al funzionamento ed all'utilizzazione dell'Area personale riservata, contattando il n. 0641773526

III – Mezzi d'accesso ai servizi e validazione delle operazioni

L'accesso ai servizi elettronici è subordinato all'utilizzazione di un codice di identificazione di 10 caratteri alfanumerici (che viene inviato attraverso un messaggio all'indirizzo e-mail del Conduttore, ovvero attraverso un altro supporto, ovvero ancora attraverso un altro canale di comunicazione convenuto con il Conduttore) e non è operativo se non dopo che il Locatore abbia consegnato al Conduttore un codice segreto di 6 cifre (inviato per SMS sul numero di telefono cellulare del Conduttore, o su un altro supporto o altro canale di comunicazione convenuto con il Conduttore) e dopo la creazione ed attivazione da parte del Conduttore di una password da lui composta formata da numeri e/o lettere.

La realizzazione di tutte le operazioni su internet è subordinata all'identificazione ed all'autenticazione preliminare del Conduttore conformemente alle disposizioni sopra descritte.

La conclusione del Contratto di locazione è inoltre subordinata all'immissione da parte del Conduttore di una ulteriore password ricevuta via SMS al momento della sottoscrizione del contratto on-line.

Per l'invio del codice è necessario che il Conduttore abbia preliminarmente comunicato al Locatore il proprio numero di telefono cellulare. L'invio di un codice non può essere correttamente realizzato dal Locatore se non a condizione che il Conduttore abbia inviato delle informazioni corrette, sotto la propria responsabilità. Il Conduttore deve mantenere aggiornate queste informazioni, comunicando tempestivamente al Locatore eventuali loro variazioni.

Il Conduttore si obbliga ad utilizzare un codice segreto che gli permetta di rendere sicuro l'accesso alle funzioni del proprio telefono cellulare. Inoltre, il Conduttore si obbliga ad utilizzare una password di difficile individuazione per l'accesso alla propria posta elettronica su internet.

Il Conduttore si obbliga in particolare a non conservare alcun SMS contenente i dati personali (es. SMS ricevuto dal Locatore contenente i codici di accesso) nella memoria del proprio telefono cellulare.

In generale, il Conduttore si obbliga ad assicurare la cura, la manutenzione e la confidenzialità dell'insieme dei mezzi che gli permettono di accedere alla propria Area personale riservata, evitando tutte le condotte imprudenti (ad esempio, confidando il proprio codice segreto ad un terzo o non eseguire le operazioni di disconnessione) che possono favorire l'uso fraudolento dei servizi, la responsabilità e le conseguenze dei quali, in tal caso, rimarranno a carico del Conduttore.

Il Locatore si riserva la possibilità di interrompere o di restringere in qualsiasi momento l'accesso ai servizi o di non rinnovarlo. In questi casi, il Locatore informerà il Conduttore con tutti i mezzi del blocco dei servizi e delle sue ragioni, salvo che ricorrano motivi di sicurezza.

IV– Prova

E' espressamente convenuto tra le parti che tutte le operazioni la cui validità è subordinata all'immissione del codice di identificazione e/o del/dei codice/i segreto/i, e/o password/s descritte al precedente paragrafo III si considerano effettuate dal Conduttore e comunque ad esso imputabili.

Il Conduttore riconosce che la validazione delle operazioni attraverso il codice di identificazione e/o il/i codice/i segreto /i, e/o password/s descritte al precedente paragrafo III costituiscono atti negoziali di accettazione senza riserva alcuna, salvo la prova contraria a proprio carico o l'opposizione (es. in caso di utilizzazione fraudolenta in seguito a sottrazione dei codici o delle password e nei soli limiti delle condizioni ammesse dal diritto italiano).

Il Conduttore accetta espressamente che la prova delle operazioni da lui ordinate e/o realizzate possa essere costituita e fornita attraverso i documenti informatici conservati dal Locatore.

Il Locatore ed il Conduttore convengono che le informazioni ed i giustificativi trasmessi e consegnati attraverso l'infrastruttura informatica del Locatore o dei suoi incaricati fanno fede tra le parti e prevalgono su altri documenti eventualmente in contraddizione con essi.

Il Conduttore è consapevole e comunque sin da ora accetta che in caso di controversia il file che contiene l'originale del Contratto sottoscritto dal Locatore e dal Conduttore stesso, unitamente a tutte le altre informazioni ed ai dati che permettono di garantire la marcatura temporale (data e orario della sottoscrizione), l'esattezza e l'integrità del contenuto del file, sia utilizzato inanzi all'Autorità Giudiziaria quale prova dei dati e dei fatti ivi rappresentati e contenuti, nonché degli obblighi che vi sono espressi e/o che la sua sottoscrizione comporta. Anche per espresso accordo tra le parti, l'efficacia probatoria del suddetto documento informatico è equiparata a quella di un documento originale, ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000 e dall'art. 2702 c.c.

Tutte le operazioni effettuate dal Conduttore attraverso i servizi elettronici e/o telematici e che richiedono l'identificazione, l'autenticazione e la convalida alle condizioni sopra descritte, saranno oggetto di conservazione ed archiviazione in formato digitale e in modo da garantire l'integrità dei dati, per il periodo di 10 (dieci) anni dalla conclusione del contratto (salvo il caso di successiva proroga del contratto) da parte del Locatore, ovvero di una diversa società da quest'ultima o specificamente incaricata.

V – Procedura di sottoscrizione del contratto e dei servizi su internet

La conclusione del Contratto può essere perfezionata sul sito internet (<http://www.myzcbattery.renault.it>) che sarà comunicato al Conduttore via e-mail, all'interno dell'Area personale riservata del Conduttore. Il Locatore utilizza l'applicazione per la conclusione di contratti on-line predisposta in collaborazione con il prestatore di servizi di certificazione DocuSign (175 rue Jean Jacques Rousseau 92130 Issy les Moulineaux – France, www.docusign.com/).

La conclusione del Contratto da parte del Conduttore è assoggettata al rispetto della procedura di sottoscrizione di seguito descritta:

1. Compilare e completare un'offerta di locazione della batteria nella rete di distribuzione, attraverso un simulatore disponibile nell'Area personale riservata o attraverso l'intermediazione di un consulente commerciale della rete di distribuzione (es. presso i concessionari) e selezionare le caratteristiche e le condizioni del Contratto (durata, chilometraggio, servizi, etc.). Questo contratto precompilato viene messo a disposizione nell'Area personale riservata del Conduttore.
2. Connettersi all'Area personale riservata per mezzo dei dati di login comunicati per e-mail e della password comunicata per SMS (o attraverso un altro supporto o canale convenuto con il Conduttore). E' possibile connettersi all'Area personale riservata anche dall'interno della rete di distribuzione (es. presso i concessionari) per mezzo della password inviata per SMS (o attraverso un altro supporto o canale convenuto con il Conduttore).
3. Accedere alla lista dei contratti
4. Selezionare il contratto da sottoscrivere e chiederne la firma
5. La conferma della domanda di sottoscrizione comporta:
 - a. L'invio al Conduttore di un codice, via SMS sul numero di telefono cellulare comunicato dal Conduttore stesso. Il Conduttore è avvisato dell'invio di questo SMS attraverso un messaggio sullo schermo. In caso di mancanza di ricezione del codice nei 10 minuti successivi alla conferma, deve essere inviata dal Conduttore una nuova richiesta del codice, cliccando sul relativo collegamento.
 - b. La sola consultazione elettronica delle condizioni generali del contratto, delle condizioni particolari del contratto e degli eventuali allegati.
6. In caso di accordo del Conduttore, spuntare la casella opportuna, per presa conoscenza, relativa:
 - alle condizioni particolari di contratto;
 - alle condizioni generali di contratto;
 - agli eventuali allegati (compreso il mandato Sepa)
7. Una volta ricevuto il codice via SMS, digitarlo ed immetterlo nella casella all'uopo predisposta. Il codice è valido per un'unica operazione ed è attivo per soli 10 minuti (trascorsi i quali deve essere richiesto l'invio di un nuovo codice)
8. In questa fase, il Conduttore può:
 - abbandonare la procedura di sottoscrizione del Contratto;
 - scegliere di validare la sottoscrizione del contratto, attraverso la digitazione ed immissione del relativo codice.
9. La validazione della sottoscrizione comporta ed equivale alla conclusione del Contratto. Il Conduttore ne è informato attraverso un messaggio che appare sullo schermo.
10. Un messaggio e-mail di conferma della sottoscrizione del contratto è inviato al Conduttore (o al suo rappresentante).
11. Dopo la validazione dell'insieme della pratica da parte del servizio del servizio clienti, viene inviato un ulteriore messaggio e-mail di conferma al Conduttore (o al suo rappresentante), contenente una copia informatica del contratto sottoscritto.

Questa operazione permette di garantire l'integrità dei documenti contrattuali e l'associazione tra il Conduttore e i documenti contrattuali da quest'ultimo sottoscritti. Il file contiene l'insieme degli elementi della transazione (certificati elettronici, firma del Conduttore e del Locatore e dell'Ente certificatore, i dati di marcatura temporale, i documenti originali sottoscritti dalle due parti).

VI – Informazioni importanti per il consumatore previste dal codice del consumo e dal d.lgs. n. 70/2003

Ai sensi dell'art. 52 del Codice del Consumo e degli artt. 10 e 12 D.Lgs. n. 70/2003, il Conduttore -consumatore è informato che:

- a) il Locatore o professionista è la società ESM S.r.l. Con sede in Roma, Via Tiburtina, n. 1159, 00156, Codice fiscale / Partita IVA: 11455821006, Data di costituzione: 23/05/2011, Data di iscrizione CCIAA di Roma: 27/05/2011, N° Repertorio Economico Amministrativo (REA): 1304108;
- b) le caratteristiche essenziali del servizio prestato sono la locazione della batteria di trazione del veicolo elettrico ed i servizi accessori meglio descritti nelle condizioni generali del Contratto e nei relativi allegati;
- c) il prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte e le eventuali spese di consegna è indicato prima della conclusione del contratto nella copia delle condizioni particolari di contratto messe a disposizione del consumatore nell'Area a prima di validare la firma elettronica del contratto;
- d) la batteria di trazione viene consegnata unitamente al veicolo nel quale è incorporata. Il pagamento del canone avviene a mezzo mandato di pagamento SEPA rilasciato dal Conduttore al Locatore per tutta la durata del contratto;
- e) il Conduttore ha il diritto di recedere dal Contratto nei termini ed alle condizioni indicate nel precedente art. 1.1.2;
- f) le modalità e i tempi di restituzione della batteria di trazione in caso di esercizio del diritto di recesso sono stabiliti nel precedente art. 1.1.2;
- g) il costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza è quello del servizio scelto dal Conduttore, senza maggiorazione alcuna;
- h) l'offerta ed il prezzo sono validi dal momento in cui viene precompilata la bozza di Contratto nell'Area personale riservata a quello della firma elettronica del Contratto, ovvero della scadenza del codice di firma inviato per SMS;
- i) la durata minima del contratto è pari a 12 mesi ed è comunque scelta dal Conduttore prima della sua conclusione.
- l) il Contratto concluso sarà archiviato ai sensi del precedente art. 1.IV. Una copia del Contratto, ove non più presente nell'Area personale riservata del Conduttore potrà essere richiesta al Locatore (anche via e-mail all'indirizzo: zemobility-rete@renault.it);
- m) prima di concludere il Contratto, il Conduttore può visionare le condizioni generali e particolari e ripetere dall'inizio la procedura di precompilazione di una nuova bozza contrattuale per correggere eventuali errori di inserimento;
- n) eventuali comunicazioni e/o reclami potranno essere indirizzati a : ESM S.r.l., Via Tiburtina, n. 1159, 00156, Roma, Tel. 06/41773526 - Fax.06/91655239 - E-mail. zemobility-rete@renault.it

ALLEGATO "A"
CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA

A) Il Locatario è informato che ES Mobility S.r.l. (il "Locatore") ha sottoscritto una Convenzione d'Assistenza con la INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale al n° 111 di Bernardino Alimena, 00173 Roma (l' "Assistente"), le cui condizioni generali sono di seguito riportate per estratto.

1 – OGGETTO

La presente Convenzione ha per oggetto la definizione dei termini e delle condizioni di messa in opera della garanzia d'assistenza accordata dal Locatore unitamente al contratto di locazione (il/i "Contratto/i") della batteria di trazione (la/le "Batteria/e") installata su veicoli elettrici di marca Renault (il/i "Veicolo/i").

2 – BENEFICIARI E VEICOLI GARANTITI

Il Veicolo (sul quale è collocata la Batteria) beneficia delle prestazioni d'assistenza definite appresso, così come i passeggeri trasportati a titolo gratuito, nel limite del numero di posti indicato sui documenti di immatricolazione/circolazione del Veicolo e con l'esclusione degli autostoppisti. Le prestazioni di assistenza sono riservate ai veicoli non superiori a 3,5 tonnellate di PPT, indicati nel Contratto. Tuttavia, i veicoli che sono stati oggetto di ulteriori modifiche (es. veicolo refrigerato, scuola-guida, ecc.) ovvero siano adibiti al trasporto di persone a titolo oneroso (es. taxi, ambulanza, carro funebre e auto noleggio a breve termine) non beneficiano delle prestazioni complementari (art. 7.2.2).

3 – DECORRENZA ED EFFICACIA DELLA GARANZIA D'ASSISTENZA

I servizi di assistenza (i "Servizi") saranno resi a partire dalla data di decorrenza del Contratto e per tutta la sua durata prevista dal contratto sottoscritto dal cliente. I Servizi cesseranno di diritto il giorno della risoluzione ovvero comunque della fine per qualunque causa e motivo del Contratto.

4 – COPERTURA GEOGRAFICA E TERRITORIALE

I Servizi si applicano al Veicolo garantito immatricolato e circolante in uno dei Paesi di commercializzazione del Veicolo elettrico compresi nella lista qui sotto:

Spagna (ad eccezione di Ceuta e Melilla), Danimarca, Francia, Irlanda, Monaco, Portogallo, Gran Bretagna (con l'eccezione di Guernsey e Jersey), Germania, Italia, Paesi Bassi, Austria, Belgio, Lussemburgo, Svezia e Svizzera.

Questo elenco può essere aggiornato e sarà disponibile presso gli appartenenti alla Rete Renault che espongono la segnaletica Renault ZE e/o Renault Service ZE.

5 – FATTI ED EVENTI COPERTI

Gli eventi coperti da garanzia sono i seguenti:

L'immobilizzazione del Veicolo la cui Batteria è oggetto del Contratto, a seguito di panne incidentale o panne d'energia, così come di seguito definiti:

PANNE INCIDENTALE: tutti gli incidenti meccanici, elettrici, elettronici, improvvisi e imprevedibili, riconosciuti dal produttore, con conseguente immobilizzazione del Veicolo o impossibilità di circolare in condizioni standard di sicurezza e non dovuti a responsabilità del Beneficiario;

PANNE D'ENERGIA: Batteria totalmente scarica o debolmente carica.

6 – OBBLIGAZIONI DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario deve contattare Renault ZE Assistance al n. 008 008 73 62 858 dall'Italia, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per organizzare le prestazioni di assistenza di seguito definite. La denuncia dovrà essere effettuata prima possibile e, in ogni caso, non oltre i (3) giorni successivi.

Il Beneficiario non deve in alcun caso effettuare spese di propria iniziativa, senza l'accordo preventivo di Renault ZE Assistance, altrimenti nessun rimborso potrà aver luogo.

Il Beneficiario non dovrà sostenere spese, salvo:

in caso di rimorchio in autostrada o strada a pedaggio, tenuto conto della legislazione in vigore: il Beneficiario dovrà in tal caso avvertire Renault ZE Assistance sin dall'uscita dall'autostrada o dalla strada a pedaggio;

in caso di costi di collegamento (art. 7.2.2, lett. d).

Prima di chiamare Renault ZE Assistance il Beneficiario si procurerà le seguenti informazioni:

numero VIN (telaio del veicolo) e la targa del Veicolo

e indicherà:

il proprio nome, cognome, indirizzo;

il numero di telefono dove è raggiungibile;

il luogo preciso in cui è avvenuto l'evento "PANNE INCIDENTALE" o "PANNE D'ENERGIA", così come definito all'art. 5.

7 – SERVIZI PRESTATI

Alla ricezione della telefonata ed in funzione della situazione Renault ZE Assistance organizza e si fa carico finanziariamente delle prestazioni di servizi descritte di seguito:

7 – 1 In caso di panne d'energia durante un viaggio

Il Veicolo sarà trainato presso il punto di ricarica scelto dal cliente dall'elenco dei punti di ricarica nelle vicinanze, selezionati dall'Assistente entro un limite di 80 km.

Il costo di ricarica della batteria e i costi relativi alle eventuali eccedenze chilometriche e i costi connessi (es. parcheggi) sono a carico del Beneficiario.

Si intende per:

PUNTO DI RICARICA: tutte le soluzioni pubbliche o private di collegamento a una fonte di energia dove il Beneficiario può ricaricare il Veicolo e la Batteria.

7 – 2 In caso di panne incidentale

7 – 2.1 Riparazione sul posto/ Rimorchio

Ove possibile, Renault ZE Assistance organizza sul posto il più presto possibile la risoluzione dei problemi del Veicolo.

Se il Veicolo non può essere riparato in loco, viene rimorchiato verso l'officina Renault più vicina che espone la segnaletica Renault ZE e/o Renault Service ZE o, in mancanza in alcuni paesi europei, all'officina più vicina in grado di effettuare la riparazione.

La presente Convenzione non copre il costo dei pezzi di ricambio necessari per l'intervento di riparazione o di rimorchio, né la esecuzione delle relative prestazioni.

7 – 2.2 Prestazioni complementari

Se il Veicolo rimorchiato non è riparabile entro la giornata o se i tempi di riparazione, secondo i tempi Renault, sono superiori a 3 ore, il Beneficiario avrà diritto, in funzione della situazione, a una delle prestazioni complementari di seguito definite.

Le prestazioni di Alloggio, Proseguimento del viaggio/ Ritorno a domicilio e Veicolo sostitutivo non sono tra loro cumulabili.

La Prestazione recupero del veicolo riparato è cumulabile con una sola tra le prestazioni di Proseguimento del viaggio/ Ritorno a domicilio.

Si intende per:

DOMICILIO IN ITALIA: il luogo di residenza principale o il domicilio fiscale in Italia del Beneficiario

A – Alloggio

Se il Veicolo è a più di 50 km dal domicilio del Beneficiario e se il Beneficiario intende aspettare sul posto la riparazione del Veicolo, Renault ZE Assistance organizza e prende in carico il suo alloggio e quello dei suoi passeggeri in un hotel 3 stelle selezionato da Renault ZE Assistance, sino ad un massimo di 3 notti. Renault ZE Assistance terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di euro 600/00 (seicento/00), indipendentemente dal numero delle persone coinvolte. Gli eventuali costi di ristorante (tranne la prima colazione), bar, servizi di albergo, telefono sono a carico del Beneficiario.

B – Proseguimento del viaggio o Ritorno al domicilio

Se il Beneficiario non intende aspettare sul posto la riparazione del Veicolo, Renault ZE Assistance organizza e si assume i costi per il Beneficiario ed i suoi passeggeri, la prosecuzione del viaggio, sino a concorrenza della distanza percorsa tra il luogo di partenza e quello d'immobilizzazione, o il ritorno al domicilio del Beneficiario secondo il tragitto più diretto tra:

treno (entro il limite di euro 300/00 ((trecento/00)) per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte);

aereo: classe economica, se il tragitto è superiore a 8 ore (entro il limite di euro 500/00 ((cinquecento/00)) per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte);

nave (entro il limite di euro 250/00 ((duecentocinquanta/00)) per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte);

taxi, per una distanza massima di 100 km (entro il limite di euro 200/00 ((duecento/00)) per sinistro);

tutti gli altri mezzi di trasporto che siano più appropriati e localmente disponibili.

Questa prestazione non è cumulabile con l'Alloggio.

C – Recupero del Veicolo riparato

Ai fini del proseguimento del viaggio o del ritorno a domicilio, il Beneficiario (o una persona da questi designata) potrà fruire di un biglietto aereo di classe turistica di sola andata o un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 200/00 (duecento/00) per sinistro se in Italia e di euro 400/00 (quattrocento/00) se all'estero.

D – Costi di collegamento

Tutti i costi di collegamento tra stazioni, aeroporti, hotel, domicilio del Beneficiario ed il luogo dove è in riparazione il Veicolo sono a carico di Renault ZE Assistance.

E – Veicolo sostitutivo

A domanda del Beneficiario, se il Veicolo non è riparabile in giornata o se i tempi di riparazione – secondo il tempario Renault – sono superiori a tre ore, Renault ZE Assistance mette a disposizione a proprie spese un veicolo sostitutivo di categoria B, per tutto il periodo di fermo del Veicolo e sino al limite temporale massimo di tre giorni (con riserva della disponibilità di mezzi in loco e del rispetto da parte del Beneficiario delle condizioni di locazione della società che mette a disposizione il veicolo sostitutivo).

Il veicolo sostitutivo deve obbligatoriamente essere restituito presso il luogo in cui è stato consegnato. I costi annessi (es. assicurazione complementare, pedaggi, carburante, ecc.) sono a carico del Beneficiario.

8 – CONDIZIONI RESTRITTIVE D'APPLICAZIONE

8 – 1 Responsabilità

Renault ZE Assistance non è responsabile per qualsiasi eventuale danno di carattere professionale o commerciale, subiti dal Beneficiario a causa di un incidente che ha richiesto l'intervento di assistenza Renault ZE.

Renault ZE Assistance non può sostituirsi agli organismi locali o nazionali di soccorso d'urgenza o di ricerca e non assume a proprio carico i costi sostenuti e collegati al loro intervento, salvo diverso ed espresso patto contrattuale.

8 – 2 Circostanze eccezionali

L'Assistenza fornita da Renault ZE Assistance costituisce obbligazione di mezzi e non di risultati.

Renault ZE Assistance non può essere chiamata in causa e/o ritenuta responsabile in caso di impossibilità materiale di fornire le prestazioni e le garanzie della presente Convenzione per causa di forza maggiore o di gravi eventi quali sommosse, movimenti popolari, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione, sabotaggio, terrorismo, guerre civili e estere, calore, radiazioni o altri effetti provenienti dalla fissione o fusione dell'atomo, radioattività e in generale tutti gli altri casi fortuiti.

9 - ESCLUSIONI

Sono esclusi:

le prestazioni provocati o dipendenti da atti di guerra, servizio militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora il Beneficiario risulti sorpreso mentre si trovava in un paese che era in condizione di pace alla sua partenza);

le prestazioni provocate o dipendenti da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;

le prestazioni provocate o dipendenti dallo sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

danni derivanti da fatto intenzionale o doloso del Beneficiario;

gli eventi provocati volontariamente dal Beneficiario, ovvero sotto l'effetto di un tasso alcolemico superiore a quello di legge, ovvero sotto l'effetto dell'assunzione di farmaci, droghe o stupefacenti non prescritti da un medico abilitato;

panne e guasti successivi, legati alla stessa causa e dovuti a negligenza e fatto del Beneficiario;

l'immobilizzazione del Veicolo per la manutenzione programmata o manutenzione meccanica del Veicolo;

l'immobilizzazione del Veicolo per la manutenzione della carrozzeria, quando siano limitate alla riparazione di graffi, sostituzione di elementi amovibili come il paraurti, corpi estraibili, schermi, protezioni laterali, luci, vetri e finestrini;

gli eventi alle seguenti categorie di veicoli: superiori a 3,5 tonnellate di PPT, da corsa e/o utilizzati in gare, competizioni e test;

i rimorchi e portabagagli di un massimo di peso totale a pieno carico (PPT) di oltre 750 chili

le spese sostenute senza il preventivo accordo di Renault ZE Assistance.

10 – DECADENZA DALLA GARANZIA

Il mancato rispetto da parte del Beneficiario delle obbligazioni nei confronti di Renault ZE Assistance, con particolare riferimento all'osservanza dei termini e degli altri obblighi previsti dal precedente art. 6, non dà diritto alla prestazione.

Il mancato pagamento da parte del Beneficiario dei corrispettivi relativi al Contratto comporta la decadenza dai diritti derivanti dalla presente Convenzione.

11 – SURROGAZIONE

Renault ZE Assistance è surrogata nei diritti e nelle azioni di tutte le persone fisiche e giuridiche Beneficiarie in tutto o in parte delle garanzie derivanti dalla presente Convenzione, nei confronti di tutti i terzi responsabili degli eventi che abbiano dato causa al proprio intervento e sino a concorrenza dei costi sostenuti in esecuzione della presente Convenzione.

12 –COMPETENZA

12.1 Per qualsiasi controversia relativa alla presente Convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, ovvero in alternativa quello del luogo di residenza del consumatore.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 "codice in materia di protezione dei dati personali", i Cliente e gli eventuali coobbligati o garanti (di seguito cumulativamente definiti il "Cliente") sono informati e, per quanto di ragione, espressamente consentono:

- a) che i dati forniti per lo svolgimento della istruttoria preliminare e i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale vengano trattati dalla Società (ESM S.r.l. Via Tiburtina n. 1159, 00156 Roma) per finalità di:
- adempimento di obblighi legali, ivi inclusi gli eventuali obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione previsti dalle normative antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007);
 - attività necessarie per la minimizzazione dei rischi di insolvenza o di frode, nonché per il pagamento delle somme contrattualmente dovute
 - gestione dei rapporti contrattuali. a questo proposito, il cliente è informato che saranno trattati anche i dati relativi alla vita della batteria di trazione (la "Batteria" - quali dati di rendimento, kilometraggio associato, ricariche rapide etc.). Tali dati verranno trattati in forma anonima (senz'altro possibilità di risalire all'identità del cliente), per scopi statistici e legati al miglioramento tecnologico della Batteria e del servizio reso al cliente;
 - finalità di sicurezza del trasporto ed incolumità delle persone e localizzazione della Batteria e del veicolo nel solo caso di richiesta di assistenza stradale da parte del cliente: il cliente è informato che sulla Batteria è installato un dispositivo di localizzazione m2m (machine to machine) che consente di localizzare la posizione della Batteria (e, con essa, quella del Veicolo). I dati sulla posizione geografica vengono trasmessi esclusivamente se e quando il cliente invia una richiesta di assistenza stradale prevista dal contratto. I dati sono trattati in forma anonima, non consentono di risalire all'identità del conducente (è il conducente stesso a fornire le proprie generalità al momento della richiesta di assistenza) e vengono memorizzati per il tempo strettamente necessario all'erogazione della prestazione di assistenza stradale contrattualmente prevista. Il sistema, pertanto, non consente di monitorare con continuità e senza una diretta richiesta di intervento ed assistenza stradale del cliente la posizione della Batteria e del Veicolo.
- elaborazione statistica;
- tutela e recupero dei crediti;
- marketing, informazione commerciale, pubblicità, manifestazioni a premi, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela (il conferimento dei dati per tale ultima finalità è facoltativo e il loro utilizzo è subordinato al consenso dell'interessato)
- Mediante :
- elaborazione elettronica;
 - consultazione;
 - l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, senza l'intervento di un operatore, posta anche elettronica, telefax e messaggi di tipo MMS (Multimedia Message Service) e SMS (Short Message Service);
 - raffronto con criteri prefissati relativi a dati di carattere reddituale, di composizione familiare, area geografica, stabilità abitativa e lavorativa, etc.;
 - ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche per mezzo: 1) di soggetti specificamente incaricati quali consulenti, dipendenti e altri collaboratori a ciò abilitati per i trattamenti necessari o connessi allo svolgimento delle attività pre-contrattuali (istruttoria, ecc.) ed all'esecuzione del contratto; 2) di terzi che svolgono o forniscono specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti continuativi), quali:
società di servizi informatici;
banche e società che svolgono servizi di pagamento;
- assicurazioni;
 - rivenditori convenzionati;
 - agenti;
 - società di factoring;
 - società di recupero crediti;
 - soggetti che forniscono informazioni commerciali;
 - società del Gruppo Renault Nissan e relative Reti commerciali.
- b) che i predetti dati possono essere raccolti sia presso l'interessato sia presso terzi;
- che il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, è necessario e che un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l'esecuzione del contratto.

In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, in base all'art. 7 del citato d.lgs. 196/2003, ha il diritto di ottenere dalla Società l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 D.Lgs. 196/2003;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

Sempre ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003, il Cliente ha il diritto ottenere:

- a) la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati stessi e della loro origine nonché della logica su cui si basa il trattamento;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- c) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati. Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano.

Titolare dei trattamenti è ESM S.r.l. (con sede in Roma, Via Tiburtina 1155, 00156), alla quale il Cliente potrà rivolgersi nel caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003.

CONTRAENTI

1. VENDITORE DEL VEICOLO ELETTRICO

Sig. Sig.ra

Nome e Cognome :

Codice fiscale

Indirizzo :

Email :

Numero di telefono
(abitazione e cellulare) :

Luogo e Data di nascita :

Numero di contratto di locazione
della batteria:

2. ACQUIRENTE DEL VEICOLO ELETTRICO

Sig. Sig.ra

Nome e Cognome :

Codice fiscale

Indirizzo :

Email :

Numero di telefono
(abitazione e cellulare) :

Luogo e Data di nascita :

3. DICHIARAZIONI E OBBLIGHI DEL VENDITORE E DELL'ACQUIRENTE

Il Venditore è il proprietario del veicolo elettrico (dettagli del veicolo di seguito riportati) che vende all'Acquirente, in base al certificato di proprietà ... / ... / ... (indicare la data del passaggio)

Modello :

Numero di telaio:

Data di immatricolazione:

Numero Batteria (BIN) :

KM alla data di cessione

Vedere il frontespizio del contratto di noleggio

VENDITORE	ACQUIRENTE
<p>In conformità al contratto di locazione batteria che ha sottoscritto con la ES Mobility S.r.l., il Venditore dichiara di informare l'Acquirente che egli non è proprietario della Batteria incorporata nel Veicolo Elettrico succitato. Sarà cura dell'Acquirente contattare la ES Mobility S.r.l. Via Tiburtina 1159, 00156 Roma (RM) per sottoscrivere il contratto di locazione della batteria.</p> <p>Il Venditore sosterrà un costo fisso come spese di gestione per la chiusura pari a 75 euro iva compresa.</p>	<p>L'Acquirente dichiara di essere stato informato che la batteria incorporata nel veicolo elettrico, che sta acquistando, è proprietà della ES Mobility S.r.l.. L'Acquirente non può essere proprietario della batteria.</p> <p>L'Acquirente in caso di vendita transfrontaliera (acquisto di vettura estera) sosterrà un costo fisso come spese di gestione per l'apertura del contratto pari a 75 euro iva compresa.</p>

<p>Il Venditore dichiara che le proprie responsabilità (compreso l'obbligo del pagamento del canone di locazione) non cesseranno nei confronti di <i>ES Mobility S.r.l.</i> fino al momento in cui tutti i documenti necessari all'attivazione del nuovo contratto di locazione batteria a nome dell'Acquirente saranno consegnati a <i>ES Mobility S.r.l.</i></p>	<p>L'Acquirente si impegna a contattare, entro 8 giorni, la <i>ES Mobility S.r.l.</i> Il Venditore avrà già comunicato all'Acquirente i riferimenti di <i>ES Mobility S.r.l.</i> al fine di sottoscrivere il contratto di locazione batteria. L'Acquirente dichiara di aver preso visione del contratto di locazione batteria, intercorrente con il Venditore e di accettarne il contenuto.</p>
<p>Il Venditore si impegna a inviare alla <i>ES Mobility S.r.l.</i> tutta la documentazione firmata dall'Acquirente, comprensiva di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Frontespizio del Contratto di locazione batteria (firmato in originale in tutte le sue parti dall'Acquirente) <input type="checkbox"/> Condizioni Generali di locazione (firmate in originale dall'Acquirente) <input type="checkbox"/> Copia documento di riconoscimento e Codice Fiscale dell'Acquirente (nel caso in cui il soggetto Pagatore sia diverso dal Contattante inviare anche Documento e Codice Fiscale del Pagatore) <input type="checkbox"/> Eventuale visura camerale dell'Acquirente (o in caso di Libero professionista Certificato di attribuzione della P.IVA) <input type="checkbox"/> Copia del Libretto di circolazione <input type="checkbox"/> Certificato di Assicurazione della batteria 	<p>L'Acquirente concede al Venditore il proprio consenso a comunicare i propri dati alla <i>ES Mobility S.r.l.</i> e si obbliga a consegnare al Venditore una copia della Sua carta di identità, del codice fiscale e del libretto di circolazione. L'Acquirente si obbliga, inoltre, a sottoscrivere in originale tutta la documentazione che il Venditore stesso dovrà consegnare a <i>ES Mobility S.r.l.</i> ed in particolare le Condizioni Generali di locazione con i relativi allegati ed il Frontespizio del Contratto di locazione della Batteria.</p>
<p>Il Venditore si impegna ad inviare alla <i>ES Mobility S.r.l.</i> una copia della documentazione sopra menzionata.</p>	<p>L'Acquirente è informato che il contratto di locazione della batteria a lui intestato avrà inizio e decorrenza nel momento in cui la <i>ES Mobility S.r.l.</i> riceverà il medesimo compilato, la restante documentazione firmata e l'IBAN bancario per il pagamento del canone mensile. Nelle more di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione della batteria e della trasmissione della documentazione necessaria, l'Acquirente si obbliga comunque al pagamento di un'indennità di godimento in misura pari al canone di locazione. Decorsi inutilmente 8 otto giorni successivi al ricevimento della presente, <i>ES Mobility S.r.l.</i> invierà una lettera di sollecito per detto adempimento ed all'esito negativo si riserva di agire legalmente per il recupero delle somme dovute a titolo di canoni ed accessori, nonché per la consegna della documentazione eventualmente ancora mancante.</p>

Sottoscritto in 3 copie⁽¹⁾, luogo _____, data .../.../...

Venditore:
 Firma del Venditore (firma per esteso, in originale, per accettazione)
 (+T in brio in caso di azienda)

Acquirente:
 Firma dell'Acquirente (firma per esteso, in originale, per accettazione)
 (+T in brio in caso di azienda)

(1) Il Documento deve essere sottoscritto in 3 copie (1 copia per il Venditore/ 1 copia per l'Acquirente e 1 copia per la *ES Mobility S.r.l.*)

Le informazioni presenti sul tale documento, che hanno carattere vincolante al fine dell'attivazione del nuovo contratto di locazione della batteria, saranno trattate informaticamente e sono oggetto di verifica da parte della *ES Mobility S.r.l.* ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 "codice in materia di protezione dei dati personali". Titolare dei trattamenti è *ES Mobility S.r.l.* (con sede in Roma, Via Tiburtina 1159, 00156), alla quale il Cliente potrà rivolgersi nel caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003, secondo quanto meglio precisato nell'informativa relativa al trattamento dei dati personali consegnata da *ES Mobility S.r.l.* unitamente al contratto di locazione della batteria di trazione ed alla relativa modulistica.

FOGLIO INFORMATIVO

Durata	KM ANNUI									
	7.500	10.000	12.500	15.000	17.500	20.000	22.500	25.000	27.500	30.000
12	69,00	79,00	89,00	99,00	109,00	119,00	129,00	139,00	149,00	159,00
18	69,00	79,00	89,00	99,00	109,00	119,00	129,00	139,00	149,00	159,00
24	69,00	79,00	89,00	99,00	109,00	119,00	129,00	139,00	149,00	159,00
30	69,00	79,00	89,00	99,00	109,00	119,00	129,00	139,00	149,00	159,00
36+	69,00	79,00	89,00	99,00	109,00	119,00	129,00	139,00	149,00	159,00

CANONI IVA INCLUSA CON ASSISTENZA STRADALE

COSTO KM EXTRA = EURO 0,05 IVA COMPRESA

VALORE ASSICURATO = EURO 7.000

KM MINIMI ANNUALI = 7.500

IN EVIDENZA

L'ASSISTENZA STRADALE E' ATTIVA 24/7 PER QUALSIASI EVIENENZA, COMPRESA LA MANCANZA DI ENERGIA NELLA BATTERIA.

QUALORA SI SUPERI IL KILOMETRAGGIO PATTUITO, VERRA' APPLICATA LA TARIFFA DEL KILOMETRAGGIO EXTRA, SOPRANDEICATA.

E' NECESSARIO ASSICURARE IL VEICOLO E LA BATTERIA PER IL FURTO/INCENDIO; PERI DANNI PER LE CONSEGUENZE DI EVENTI QUANTITICI E CALAMITA' NATURALI IL VALORE ASSICURATO DELLA BATTERIA, SINDICATO, DEVE ESSERE VINCOLATO A FAVORE DI ES Mobility.

FOGLIO INFORMATIVO

Durata	KM ANNUI									
	7.500	10.000	12.500	15.000	17.500	20.000	22.500	25.000	27.500	30.000
12	59,00	69,00	79,00	89,00	99,00	109,00	119,00	129,00	139,00	149,00
18	59,00	69,00	79,00	89,00	99,00	109,00	119,00	129,00	139,00	149,00
24	59,00	69,00	79,00	89,00	99,00	109,00	119,00	129,00	139,00	149,00
30	59,00	69,00	79,00	89,00	99,00	109,00	119,00	129,00	139,00	149,00
36+	59,00	69,00	79,00	89,00	99,00	109,00	119,00	129,00	139,00	149,00

CANONI IVA INCLUSA CON ASSISTENZA STRADALE

COSTO KM EXTRA = EURO 0,05 IVA COMPRESA

VALORE ASSICURATO = EURO 7.000

KM MINIMI ANNUALI = 7.500

IN EVIDENZA

L'ASSISTENZA STRADALE E' ATTIVA 24/7 PER QUALSIASI EMERGENZA, COMPRESA LA MANCANZA DI ENERGIA NELLA BATTERIA.

QUALORA SI SUPERI IL KILOMETRAGGIO PATUITO, VERSA' APPLICATA LA TARIFFA DEL KILOMETRAGGIO EXTRA, SOPRANDEBITA.

E' NECESSARIO ASSICURARE IL VEICOLO E LA BATTERIA PER IL TURTO/INCENDIO, PERI DANNI PER LE CONSEGUENZE DI EVENTI CLIMATICI E CALAMITA' NATURALI. IL VALORE ASSICURATO DELLA BATTERIA, SUINDICATO, DEVE ESSERE VINCOLATO A FAVORE DI ES MOBILITY.

Cod. Concessionario	Riferimento
---------------------	-------------

VERBALE DI CONSEGNA BATTERIA INCORPORATA NEL VEICOLO ELETTRICO

Il giorno

Giorno	Mese	Anno
--------	------	------

 sono presenti:

IL CLIENTE

Cognome e Nome / Ragione Sociale	Codice Fiscale / Part. Iva
In	
Lu	

ed il FORNITORE

Ragione Sociale	Sede
-----------------	------

DATI BATTERIA E DEL VEICOLO ELETTRICO

al fine di dare atto della consegna e della constatazione di conformità e buon funzionamento della batteria incorporata nel veicolo

Marca RENAULT	Modello RENAULT ZOE	Telaio	BIN (codice identificativo batteria)
DATA IMMATRICOLAZIONE	Giorno Mese Anno		Targa

Il Fornitore dichiara di aver constatato che la batteria è coperta da assicurazione stipulata con:

Società Assicuratrice	Agenzia	Vincolo Assicurativo
		Valore Assicurato €
		Scadenza

Il Cliente dichiara di aver ritirato la batteria incorporata nel veicolo elettrico su citato, di averla controllata per quanto riguarda la sua conformità e il suo funzionamento, trovandola in ottimo stato di efficienza.

Pertanto, in piena adesione a quanto stabilito nel contratto di locazione della batteria, il Cliente dichiara di non avere alcuna eccezione e/o riserva da sollevare.

Dal canto suo il Fornitore dichiara di prestare, dalla data di consegna, direttamente al Cliente le garanzie stabilite nello stesso Contratto di Locazione.

Il presente verbale di consegna è parte integrante del Contratto di Locazione suddetto e si intende a questo riferito.

IL CLIENTE
Firma _____

IL FORNITORE
Timbro e firma _____